

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1872

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Sollecitazioni dei deputati Della Rocca e Alli-Maccarani sulle loro interrogazioni, e dichiarazioni del presidente.* — *Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento forestale* — Il deputato Pissavini riferisce sopra gli articoli 32 e seguenti, stati sospesi — Sono approvati il 32 ed il 33 — Sul 34°, relativo alla responsabilità civile dei padri, tutori, mariti, ecc., parlano o fanno proposte i deputati Alli-Maccarani, Bonfadini, Piroli, Sineo, Crispi, Morini, Caruso ed il ministro per l'agricoltura e commercio — L'articolo è approvato con modificazione — *Emendamento del deputato Della Rocca al 36°, oppugnato dal deputato Pissavini e dal ministro, e rigettato* — *Approvazione di vari articoli* — *Domanda del deputato Paternostro Paolo sul 46°, e chiarimento del ministro* — *Emendamento dei deputati Fossa, Camerini e Cencelli al 48°, relativo al valore giuridico dei verbali degli agenti forestali, non accettato dal ministro e dal deputato Bonfadini, e appoggiato dai deputati Ercole, Camerini e Sineo, e approvato* — *Si sospendono gli altri articoli relativi alla procedura* — *A proposta del deputato Bonfadini, e dopo osservazioni dei deputati Michelinì, Valerio, Tasca e del ministro, il titolo VII sull'amministrazione forestale è rinviato* — *Il deputato Borruso fa due emendamenti all'articolo 88* — *Uno è respinto, l'altro è approvato, dopo opposizioni del deputato De Blasiis e del ministro, e dopo osservazioni del deputato Viarana* — *Un articolo aggiuntivo del deputato Alli-Maccarani, osteggiato dal ministro, è approvato* — *Emendamento all'articolo 89, del deputato Camerini, sospeso* — *Approvazione di vari articoli* — *Articolo aggiuntivo del deputato Tocci, oppugnato dal deputato Pissavini, sospeso.* — *Avvertenze del presidente sull'ordine del giorno, e sue istanze pel disbrigo delle leggi ivi iscritte.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

TENCA, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato; indi del sunto delle petizioni seguenti:

111. Le Camere di commercio ed arti delle provincie di Cuneo e di Terra di Lavoro, per le considerazioni che espongono, esprimono il voto che la proposta tassa sui tessuti venga dal ministro ritirata o dal Parlamento respinta.

112. La Camera di commercio di Vicenza rassegna una nuova istanza per accennare i danni che ne deriverebbero dall'attuazione dei proposti provvedimenti finanziari.

113. I capitoli della metropolitana d'Urbino e della cattedrale d'Isernia invocano l'abolizione della tassa straordinaria del 30 per cento da cui sono aggravati i modici loro proventi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

PISSAVINI. Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione registrata al numero 102, come quella che ha attinenza ad un progetto di legge che

mi giova sperare sarà in breve presentato dall'onorevole ministro d'istruzione pubblica per far onore ad una sua formale promessa accolta con plauso dagli insegnanti dell'istruzione primaria.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Chiedono un congedo: l'onorevole Podestà di 10 giorni per affari municipali; l'onorevole Castelli di 20 per lutto domestico; l'onorevole Arcieri di 10 per ragioni di salute, e l'onorevole Sanna-Denti di un mese per bisogni di famiglia.

(Sono accordati.)

Onorevole Morelli, pochi giorni addietro il Comitato ha ammesso alla lettura una sua proposta, ora le domanderei quando intende svolgerla.

MORELLI SALVATORE. Se ella non crede altrimenti, e se la Camera lo consentisse, io mi proporrei di fare tale svolgimento il 15 o 20 corrente.

Nelle condizioni in cui si trova la Camera, io non credo conveniente di chiedere che lo si fissi prima.

PRESIDENTE. Ci sono molti altri svolgimenti a cui la Camera naturalmente deve accordare la priorità che loro spetta, essendo quelle proposte state presentate prima.

Dunque metterei lo svolgimento della sua proposta in seguito a quelle, intendendo che debba aver luogo tra il 15 od il 20 febbraio.

MASSARI. Domando la parola per chiedere l'urgenza di una petizione.

Domando scusa di chiederla adesso, non essendomi trovato al principio della seduta.

PRESIDENTE. (*Ridendo*) È sempre tempo per lei.

MASSARI. In una delle scorse sedute io aveva l'onore di pregare la Camera, e la Camera ha esaudita la mia preghiera, di volere accordare l'urgenza ad una petizione del capitolo metropolitano di Bari. Ora si presenta un'altra petizione di questo genere, la quale è registrata al numero 104, del capitolo metropolitano di Foggia, che versa sopra lo stesso argomento. Questa petizione è stata presentata dal mio amico il deputato Scillitani il quale avrebbe chiesto egli l'urgenza se non fosse ritenuto dalla Commissione dei Quindici della quale è componente.

Siccome questa petizione si riferisce ad un argomento intorno al quale si aggirano molte altre petizioni e che sotto tutti i riflessi meritano di essere prese in considerazione dal Parlamento e dal Governo, così io prego di volere accordare anche al capitolo di Foggia lo stesso favore che è stato accordato al capitolo di Bari.

(È dichiarata d'urgenza.)

INCIDENTE INTORNO AD ALCUNE DOMANDE D'INTERROGAZIONE.

DELLA ROCCA. Io ebbi l'onore di presentare al banco della Presidenza, fino dalla tornata di lunedì scorso, una domanda di interrogazione al ministro delle finanze tendente a sapere il perchè del ritardo inqualificabile al tramutamento de' titoli della rendita pubblica già pontificia in cartelle della rendita pubblica italiana; era urgente che si fosse chiarita la causa di tale ritardo, e si fosse dato sfogo a tanti giusti clamori in proposito. Quindi era urgente che si fosse dato corso alla mia interrogazione. Però da lunedì non ho ancora potuto avere il piacere di conoscere quando il ministro delle finanze sia disposto a rispondere a siffatta domanda.

Mi rivolgo perciò alla cortesia del signor presidente perchè si compiaccia di darmi qualche spiegazione in proposito.

PRESIDENTE. Onorevole Della Rocca, ella ha pienamente ragione. Da più giorni ella ha presentata una domanda d'interrogazione al signor ministro delle finanze, anzi deggio dichiarare che esistono sul banco della Presidenza altre domande d'interrogazione a lui pure rivolte.

Io ho sempre atteso che l'onorevole ministro intervenisse ad una delle nostre sedute per darne comunicazione alla Camera; ma siccome vedo che la sua assenza perdura, oggi leggerò le diverse domande d'interrogazione fra le quali quella pure dell'onorevole Della Rocca, e quindi pregherò gli onorevoli ministri,

quando l'onorevole ministro delle finanze non fosse presente, a volerglielo comunicare affinché egli intervenga alla Camera per rispondere alle medesime.

DELLA ROCCA. Prendo atto della dichiarazione del signor presidente.

ALLI-MACCARANI. Io mi associo alle osservazioni dell'onorevole Della Rocca, poichè anch'io ho inoltrato da qualche giorno una interrogazione circa alla importante questione delle multe in cui si dicono incorsi moltissimi cittadini per supposta infedele denuncia sulla tassa dei fabbricati.

L'onorevole presidente ha risposto che leggerà le interrogazioni, ma non basta leggerle, bisogna officiare l'onorevole ministro perchè si presenti a rispondere, giacchè la questione delle multe sulle denunce per la tassa dei fabbricati pone in agitazione tutto il paese. Questo si rileva dalle lagnanze che io ho intese vivissime nella mia provincia, ed anche dalle osservazioni che mi vennero fatte da vari miei colleghi, i quali, avendo saputo che aveva presentato quest'interrogazione, hanno dichiarato d'accettare le mie idee.

PRESIDENTE. Onorevole Alli-Maccarani, rispondendo all'onorevole Della Rocca, ho già accennato come altre interrogazioni erano state presentate al banco della Presidenza, tutte rivolte all'onorevole ministro delle finanze.

Le stesse ragioni che mi hanno indotto a sospendere la comunicazione alla Camera di questa domanda dell'onorevole Della Rocca, furono quelle che mi obbligarono a sospendere pure la comunicazione della domanda da lei presentata.

Nella seduta d'oggi, se sarà possibile, le leggerò tutte, e spero che l'onorevole ministro delle finanze interverrà presto alla Camera, a meno che non possa ciò fare per ragioni di servizio pubblico. Ad ogni modo sarà mia cura di farlo avvertire onde voglia presentarsi alla Camera.

ALLI-MACCARANI. Ringrazio l'onorevole presidente delle spiegazioni che ha date, e si vede dalle sue parole che egli ha compreso che non facciamo questione di letture, ma di fatti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE INTORNO ALLO SCHEMA DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO FORESTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo al riordinamento forestale.

La Camera rammenta che la discussione era rimasta sospesa al titolo III, *Disposizioni generali* e all'articolo 33 già 41 del Ministero e 38 della Commissione.

Prego la Commissione a voler riferire innanzitutto sopra quest'articolo, e poi si scioglierà la questione rimasta in sospenso sull'emendamento dell'onorevole Trombetta al 45.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) La Commissione, in seguito al rinvio ad essa fatto dalla Camera degli articoli testè accennati dall'onorevole presidente, ha chiamato nel suo seno l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio e gli onorevoli proponenti dei diversi emendamenti a questi articoli, e dopo una lunga e minuta discussione con unanime accordo si portò una lieve modificazione all'articolo 32, e venne formulata una nuova redazione degli articoli 33 e 34.

All'articolo 32, dove si dice: « saranno puniti con una multa del triplo al *decuplo* del danno, » si dovrebbe dire: « saranno puniti con una multa del triplo al *quintuplo* del danno. »

A questo primo comma dell'articolo 32 terrebbe dietro un secondo comma concepito nei seguenti termini:

« Saranno puniti, come il proprietario privato, il di lui coniuge e i di lui discendenti che si rendessero colpevoli delle contravvenzioni contemplate negli articoli precedenti. »

Verrebbe in seguito l'articolo 33 così formulato:

« Gli amministratori dei corpi morali saranno puniti come privati proprietari ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste dagli articoli precedenti, salve le pene maggiori nelle quali fossero incorsi ove avessero commesso il reato a proprio profitto. »

Infine si propone l'articolo 34 così formulato dalla Giunta:

« Il padre, ed in sua mancanza il marito, il tutore ed i padroni rispondono civilmente dei danni e delle spese in cui fossero incorsi il figlio minore, gli amministratori e dipendenti, a meno che provino di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili. »

Ecco in qual modo ha esaurito la Giunta il mandato che la Camera le ha conferito sul finire della seduta di ieri.

Essa confida che voi troverete degne d'approvazione le modifiche e le aggiunte proposte, tanto più che vennero fatte col pieno accordo dell'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, e degli autori dei diversi emendamenti.

Se, come spero, queste nuove proposte della Giunta sono accolte, risparmierete a voi la noia di udire ed a me la fatica di pronunziare un discorso in appoggio delle medesime.

Avverto infine la Camera che sarebbero soppressi gli articoli 44 e 45, come quelli che non avrebbero più alcuna ragione di essere.

PRESIDENTE. L'articolo 32 formulato dalla Commissione sarebbe il seguente:

« I privati proprietari, i quali nelle terre soggette a vincolo esercitassero il pascolo senza licenza, od in contraddizione del piano di economia, saranno puniti con una multa dal triplo al quintuplo del danno » (invece del decuplo, come proponeva prima).

Quindi verrebbe un secondo comma così formulato:

« Saranno puniti, come il proprietario privato, il di lui coniuge ed i di lui discendenti che si rendessero colpevoli delle contravvenzioni contemplate negli articoli precedenti. »

Onorevole Caruso, ella aveva proposto un emendamento; accetta questa redazione?

CARUSO. L'accetto, poichè è perfettamente conforme a quella da me proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, pongo ai voti quest'articolo come l'ho letto.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 33 redatto dalla Commissione nei seguenti termini:

« Gli amministratori dei corpi morali saranno puniti come privati proprietari ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste dagli articoli precedenti, salve le pene maggiori nelle quali fossero incorsi ove avessero commesso il reato a proprio profitto. »

Onorevole Della Rocca, mi pare che ella avesse presentato un emendamento a questo articolo.

DELLA ROCCA. Sì, ma dopo la redazione nuova dell'articolo, mi accorgo che si è fatta ragione al mio emendamento, di maniera che non ho altro da far valere.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 34. Il padre, od in sua mancanza la madre, il marito, i tutori ed i padroni rispondono civilmente delle multe, dei danni e delle spese in cui fossero incorsi i loro figli, minori, amministrati e dipendenti, a meno che provino di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alli-Maccarani.

ALLI-MACCARANI. Su questo articolo io trovo di dover avanzare due eccezioni. In primo luogo al punto ove si dice che il padre ed il padrone rispondono delle multe nelle quali siano incorsi i loro figli e i loro dipendenti. La multa tiene sempre ad un reato o ad una trasgressione, e non può colpire che colui il quale ne ha la vera responsabilità morale. Ora, se il figlio, se il dipendente trasgrediranno ad una legge, intendo, perchè è stato stabilito in genere nel diritto civile, intendo che il padre o il proprietario debbano rispondere dei danni, ma non intendo punto che debbano mutuare la pena che sta in relazione di un fatto biasimevole che non è il loro. Sarebbe un indietreggiare di fronte al progresso della scienza criminale; e questa legge non si aggira certo su materia di tale importanza da doverne prendere occasione per introdurre metodi di inquisizioni che sarebbero assolutamente eccezionali e durissimi. Ma si dirà: il padre o il principale potranno far la prova che essi non poterono impedire il fatto dei figli o dei dipendenti, e con questo si crederà dimostrare che tutto sia accomodato e che la giustizia sia fatta.

Ma, signori (e qui mi rivolgo a quelli i quali hanno

pratica di giudizi), ognuno sa quanto sia difficile e faticosa la prova di un fatto negativo. Quando siamo chiamati a scolparci di un fatto che ci viene attribuito, l'innocenza trova facilmente la sua strada ed il suo compito; ma quando si è costretti a fare la prova negativa, che cioè non partecipammo ad una data azione, questa prova deve essere completa; e perciò diviene spesso impossibile, qualche volta difficilissima. Quindi il più delle volte rimane il dubbio contro colui cui incombe la prova, ed ogni dubbio fa sì che egli ricada nei lacci del pubblico Ministero. Per cui, in questa parte, l'articolo della Commissione, quale è ora redatto, per me è eccessivo.

Io faccio un'altra osservazione. Si pone una massima che è scritta nel Codice di procedura criminale, la massima cioè della responsabilità del padre e del padrone per i danni cagionati dai figli e dai dipendenti. Ora, siccome la legge non ammette mai superfluità di parole, questa ripetizione del principio generale nella legge speciale, significa in scienza che si vuole accrescere l'importanza di tale principio. E questo è ciò che mi fa dubitare, in quanto che, di fronte alla legge generale, abbiamo delle massime che stanno a mitigare gli effetti del principio del quale ora si parla; e queste massime stabiliscono che, quantunque il proprietario sia responsabile agli effetti civili dei danni cagionati dall'opera dei propri dipendenti, la di lui responsabilità non diviene effettiva se non che quando il dipendente abbia trasgredito in occasione in cui funziona nella sua qualità di dipendente.

Ora, ripeto, se la disposizione generale, che non ha bisogno di essere riprodotta in una legge nuova, vi si riporta, nasce il dubbio che si voglia rinarrare la portata e aumentare la responsabilità che il proprietario, pel diritto comune, avrebbe soltanto per gli atti che il dipendente compie nell'esercizio delle funzioni per le quali è al servizio.

Ed allora io domando: se un dipendente di alcuno di noi domani per suo capriccio va a far legna, saremo noi obbligati ad investigarlo, a tenergli dietro, a vincolare la sua libertà? E perchè alcuno non ha fatta una tale investigazione dovrà essere responsabile in faccia alla legge?

Signori, per mettere in armonia questa legge col diritto comune non era necessario ripetere questa disposizione, e quando la si voglia esprimere sarebbe necessità giuridica che si dicesse che, quanto al dipendente, l'articolo è applicabile unicamente quando egli commette la trasgressione nel compiere gli uffici a lui demandati dal principale.

In questo modo si raggiungerebbe la giustizia, perchè i nostri dipendenti oggigiorno non hanno alcun vincolo, e possono da un momento all'altro andarsene ed il padrone non ha facoltà di costringerli a rimanere al suo servizio.

Ricordiamoci che questo precetto del diritto civile ha origine da quando i dipendenti erano schiavi, perchè allora il proprietario aveva sullo schiavo una padronanza assoluta; ma in oggi che il dipendente è libero, liberissimo, l'esprimere un articolo in questo modo è un ritornare a dieci secoli addietro, è un voler vincolare la libertà del padrone e del dipendente.

BONFADINI. (*Della Commissione*) La Commissione risponderà brevissime cose all'onorevole Maccarani, perchè non vuol certamente tediare la Camera intorno ad una discussione che dura già da tanti giorni.

L'onorevole Alli-Maccarani, il quale ha combattuto *unguibus et rostro* questa legge, è nel suo pieno diritto di combatterla in tutti i modi cercando di farla diventare la peggio possibile, onde conseguire per altra via l'intento che in principio egli voleva ottenere combattendola; ma egli mi permetterà di credere che la Commissione non può seguirlo per questa via.

La Commissione mantiene il suo articolo tal quale è stato redatto, e fu qui letto.

Le osservazioni dell'onorevole Alli-Maccarani sono contro la parola *multe*, cioè egli vorrebbe ottenere che si togliesse la parola *multe*; or bene, l'onorevole Alli-Maccarani, quando ottenesse questa cosa, può ottenere nel tempo stesso che si rigetti la legge, perchè effettivamente, quando non fosse stabilito che i padri ed i padroni non siano responsabili delle multe nelle quali cadono i loro figli e i loro dipendenti, non otterrà altro, se non che organizzare in tutta l'Italia un grande inganno, cioè succederà che i figli e i dipendenti dei padroni potranno frodare la legge, senza incorrere in alcuna sanzione penale.

D'altronde osservo all'onorevole Maccarani che l'articolo dice che i padroni sono civilmente responsabili; il che non vuol dire che si spinga la responsabilità sino ad essere passibili d'arresto quando le multe non siano pagate. Le multe che cosa sono? Rappresentano il danno che la società risente, rappresentano quelle cifre che la legge stabilisce *a priori* come compenso di quel danno, quindi rientra nella classifica generale dei danni a cui anche pel diritto comune sono tenuti i padri ed i padroni.

L'onorevole Alli-Maccarani dice: ma si deve almeno limitare questo danno pel fatto che i dipendenti agiscano nell'esercizio delle loro funzioni ordinate dal padrone.

Osservi l'onorevole Alli-Maccarani che allora questi dipendenti cadono sotto la sanzione di un altro articolo, cessano di essere dipendenti dal padrone, diventano estranei, ed allora sono ad essi applicate le pene maggiori contemplate nell'articolo seguente.

Del resto, se la legge dovrà sempre investigare se i dipendenti agiscano o non agiscano in seguito ad ordini ricevuti dal padrone, ne verrà una confusione inestricabile a cui nessuna legge potrà mai provvedere.

Io spero dunque che la Camera voterà quest'arti-

colo, se vuole, come credo, che la legge abbia la sua efficacia; altrimenti la prego ad osservare che, adottando l'emendamento dell'onorevole Alli-Maccarani, non fa che togliere qualunque sanzione possibile a questa legge.

ALLI-MACCARANI. Io dichiaro solennemente che è lungi dalle mie intenzioni il combattere; io compio l'ufficio di rappresentante della nazione e in questa missione io discuto la legge perchè a discutere qui sono stato mandato dai miei elettori; e se ogniqualvolta alcuno fa obiezioni ad una legge così spinosa e di conseguenze molto maggiori di quelle prevedute dall'onorevole Bonfadini, gli si dice che egli combatte, quasi si voglia insinuare l'idea che un secondo fine lo animi, se ciò è permesso, o signori, il nostro mandato scomparsa affatto dalla sua nobiltà, e noi non saremmo altro che tante macchine a dir di sì al Ministero o alle Commissioni. Questa è una posizione che io non accetterei mai. (*Bravo! a sinistra*)

Io rispondo all'onorevole Bonfadini che per le sue stesse considerazioni ho vinta la questione, perchè egli, me lo permetta, erra assolutamente in diritto.

È la prima volta che in una Legislatura ho sentito dire che la multa equivale a riparazione di danni; la multa sta invece, fra i principii più noti, come mezzo che la società adopera per infrenare la mala tendenza di colui che si sente spinto ad infrangere la legge; è una pena, e come pena non può essere che il corrispettivo del dolo o della colpa. E nessuno potrà persuadermi a consentire che le multe debbano essere sopportate da un terzo non correo, nè complice del delitto o della trasgressione. Nè mi appaga che mi diciate che questa multa, quanto a lui, non porterà all'eccesso della conversione in carcere nel caso d'insolvenza. Con questo alleviamento non mi togliete tutta la odiosità della disposizione, poichè io voglio che i cittadini, il meno che sia possibile, cadano in multe e soffrano pene; col sistema della Commissione si lenisce la pena ma la si lascia non ostante ricadere su chi è innocente dell'atto che si vorrebbe infrenare.

Quando poi l'onorevole Bonfadini mi minaccia che con i miei emendamenti si giungerebbe al punto di dovere non votare la legge, io non mi conturbo, nè mi accuro della minaccia, perchè, a dire il vero, questo voto da me, o signori, difficilmente sarà concesso, in quanto che vedo le conseguenze terribili a cui andiamo incontro.

Con questa legge noi mettiamo il paese in costernazione, noi obblighiamo le finanze a mettere in piedi un esercito di cagnotti dello Stato i quali andranno con quelle divise pompose, che mi si dice adopransi dalle guardie forestali, andranno a disturbare la quiete di tutti i cittadini e finiranno per ottenere nulla di morale, poichè coloro i quali saranno potenti seguiranno a fare il loro beneplacito sui boschi, mentre

coloro i quali saranno meno potenti dovranno sopportare una legge terribilissima di vessazione.

Dunque io insisto nel togliere a questa legge l'odiosità che anche la pena ricada sull'innocente, e molto più insisto nel domandare alla Camera che voglia esprimere che i dipendenti non potranno riversare gli effetti del loro male operato sopra i loro principali ricordandoci che oggi il padrone non esiste più; esiste il socio principale di fronte al socio inferiore; esiste un contratto libero, liberissimo; i contraenti, come in tutte le società, possono risolvere il loro contratto ad ogni momento, ad ogni beneplacito; e niuno può costringere colui, il quale ha un contratto con un terzo, a seguire questo terzo in tutti i suoi atti di vita indipendente. Voi potete chiamare il proprietario responsabile per gli atti che ordina al suo dipendente, perchè allora, o direttamente od indirettamente, questi atti debbono essere sorvegliati; ma, quando tali atti non sono da lui comandati, voi non potete renderlo responsabile, altrimenti converrebbe d'altra parte armare i così detti padroni dell'autorità che loro accordarono le leggi di servitù.

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio. L'onorevole Alli-Maccarani, per dare sicuramente la prova del rispetto che si deve agli agenti della legge, ha battezzato le guardie forestali coll'epiteto di *cagnotti*. Le guardie, egli dice, faranno sì o no il loro dovere, faranno sì o no i processi, secondo che i contravventori avranno o non avranno il mezzo di comperare il loro silenzio? Sono presso a poco queste le parole che egli ha pronunziate.

Avendo l'onore di essere a capo dell'amministrazione forestale, io devo fare un formale invito all'onorevole Alli-Maccarani di deporre quelle prove che pare egli abbia contro l'amministrazione forestale.

Se gli consta che vi sono degli agenti forestali i quali non fanno il loro dovere per sete di danaro, lo dica, indichi i casi; saprà il ministro provvedere, e la Camera giudicare; ma, fintantochè queste prove non sono somministrate, io debbo respingere energicamente le accuse mosse.

Io devo ancora ricordare che gli agenti forestali, nelle funeste lotte contro il brigantaggio, hanno sparso il loro sangue; io debbo dire che nello Stelvio, combattendo nel 1866 sotto la guida del colonnello Guicciardi, si ebbero da lui molteplici encomi per il modo valoroso con cui si condussero.

Non è sicuramente, ne stia certo l'onorevole Alli-Maccarani, non è questo il modo col quale si potrà moralizzare l'amministrazione, gettando cioè sopra di essa delle accuse le quali sono assolutamente infondate.

ALLI-MACCARANI. Dichiaro che non ho inteso di accusare alcuno; le mie espressioni suggeritemi nel calore della discussione possono essere riuscite alquanto vive, però non ho niente da ritrattare.

Spiegato il senso delle mie idee, cioè che io volevo appellare ad un difetto che talvolta si è verificato, io non ho altro da rettificare. Dico per altro che...

PRESIDENTE. Parli sul fatto personale.

ALLI-MACCARANI... le vessazioni portate necessariamente dalla legge, la reazione che questa legge produrrà nelle popolazioni porrà in una falsa posizione gli agenti forestali, e l'onorevole ministro non sarà così potente da ottenere che questi agenti...

PRESIDENTE. Si limiti al fatto personale.

ALLI-MACCARANI. Mi tengo appunto al fatto personale, e non fo che spiegare le mie idee quando vedo che il ministro prendendo a volo una mia frase, ne fa da questa scaturire fulmini e tempeste.

PRESIDENTE. Le ripeto ch'ella non può uscire dal fatto personale, entrando nella discussione.

ALLI-MACCARANI. Rispondo poi all'onorevole ministro che io non sono qui per addurre prove; a me non tocca di far da accusatore. Per rincalzare il mio ragionamento io doveva rammentare quegli'inconvenienti che si sono verificati in addietro; e che questi si verificassero, me ne appello a coloro che conoscono la storia delle leggi forestali, specialmente nella Sardegna, e domando loro se questi fatti, cui alludevano le mie forse troppo vivaci parole non si siano verificati. E se questi si sono verificati in addietro quando la legge era eguale, io domando se la ragione non porti a concludere che i medesimi inconvenienti si ripeteranno dopo la legge attuale.

BONFADINI. Che l'onorevole Alli-Maccarani, trasportato dalla foga del suo neo-radicalismo...

ALLI-MACCARANI. Del mio buon senso.

BONFADINI... sia potuto uscire in alcune frasi che gli procurarono l'applauso dei vecchi e costanti radicali che si trovano da questa parte della Camera (*Accennando a sinistra*), non è un fatto che possa mutare la questione intorno a cui discutiamo.

L'onorevole Alli-Maccarani ha voluto in certo modo accusarmi di voler ridurre colla mia teoria i deputati ad essere macchine che non dicono che di sì. Ma egli dovrebbe avvertire che, appunto in questa legge, dove la Commissione diceva di sì ed il ministro di no, in moltissimi casi è stata la Commissione che ha indotto il Ministero a venire dalla sua parte e non il Ministero che ha indotto la Commissione.

Che poi questo fatto non abbia mai avuto nessuna efficacia sopra l'onorevole Alli-Maccarani egli lo può indurre da se stesso, giacchè, malgrado questa supposta enorme pressione per fargli dire di sì al Ministero, dacchè l'onorevole Alli-Maccarani è entrato in questa Camera, ha detto assai più volte di no che di sì.

PIROLI. Io vorrei ricondurre la discussione sul terreno tranquillo della questione di diritto.

A me pare evidente che la responsabilità civile delle persone che hanno autorità paterna, od altra sui contravventori, non si debba nè si possa estendere alle

molte. La multa è una pena, e le pene sono personali, cioè non possono applicarsi che all'autore della violazione della legge tutelata dalla sanzione penale.

E volete toccare con mano la verità di questo principio elementare? Fate l'ipotesi che alle contravvenzioni della legge forestale invece di una multa fosse comminata la prigionia. Vi sentireste di stabilire che il padre dovrà subirla per il figlio! Ciò è impossibile. Ora il principio non può avere una applicazione diversa perchè trattisi, non di una pena afflittiva, ma di una pena pecuniaria. La responsabilità civile, sanzionata dal Codice, può estendersi al risarcimento dei danni; ma il comprendervi le multe sarebbe sovvertire le norme fondamentali della legislazione penale, e violare anche le disposizioni del Codice civile comune.

E se già l'onorevole Alli-Maccarani non ne ha fatta la proposta, io, come emendamento, proporrei che dall'articolo che si discute, fosse tolta la parola *molte*, e pregherei la Commissione di aderire alla mia proposta.

SINEO. L'onorevole Piroli mi ha prevenuto. Vorrei che la Camera si persuadesse che in questa questione non si tratta nè di socialismo, nè di radicalismo, nè dell'onore delle guardie forestali, nè di fiducia nei ministri presenti o nei ministri futuri. È una questione legislativa di stretta giustizia e non politica.

L'onorevole Commissione, sicuramente per inavvertenza, ha accettato di introdurre un principio che sarebbe affatto nuovo nella legislazione: il principio cioè per cui si potrebbe essere criminalmente tenuto pel fatto altrui.

L'applicazione di questo nuovo principio si rende tanto più pregiudicievole per le circostanze in cui si trovano i possessori di boschi contemplati in quest'articolo di legge. Come può un proprietario impedire che di notte qualcuno s'introduca nei suoi beni e tagli un albero contro le prescrizioni della legge? Se l'ha fatto tagliare egli, è giusto che ne sia responsabile; ma se il contravventore s'introdusse furtivamente nei suoi beni, come può il proprietario essere responsabile di cosa che non può impedire?

PISSAVINI. (*Interrompendo*) Si tratta di un estraneo, ed è punito come un estraneo.

SINEO. Ma vedo che per le infrazioni di che nell'articolo precedente, sono responsabili in proprio...

PRESIDENTE. Onorevole Sineo, quell'articolo non esiste più, esso è stato sostituito da un altro.

L'articolo in discussione proposto dalla Commissione è il seguente:

« Il padre, od in sua mancanza la madre, il marito, i tutori ed i padroni, rispondono civilmente delle multe, dei danni e delle spese in cui fossero incorsi i loro figli minori, amministrati e dipendenti, a meno che provino di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili. »

SINEO. Io sono lieto che siasi di già migliorata la

condizione del progetto di legge, ma bisogna ancora toglierne ciò che rimane d'illogico, di contraddicente ai principii. Sta bene che uno sia civilmente tenuto per i suoi dipendenti, ma non può essere tenuto in linea penale. Ecco la massima generale della nostra legislazione.

Il dire che uno è civilmente tenuto al pagamento di una multa, è una contraddizione di termini. Se è multa, non è mai civile; se è multa, è penale; non può essere tenuto chi non ha commesso il reato.

Io prego dunque la Camera di eliminare la parola *multa*, come credo abbia proposto l'onorevole Piroli.

PRESIDENTE. Darò comunicazione alla Camera di due emendamenti: uno che sopprime la parola *multa*, dell'onorevole Piroli, l'altro dell'onorevole Alli-Maccarani che consiste nell'aggiungere, laddove è detto « amministratori e dipendenti, » *nell'esercizio degli uffici e dei lavori ad essi affidati.*

Prego l'onorevole Bonfadini di esprimere l'avviso della Commissione.

BONFADINI. Alla Commissione dispiace di avere contro la propria versione, oltre l'ardore dell'onorevole Alli-Maccarani, anche l'autorità dell'onorevole Piroli, e le argomentazioni dell'onorevole Sineo.

Tuttavia la Commissione non può assentire all'onorevole Sineo il fondamento delle sue ragioni.

L'onorevole Sineo che è stato guardasigilli nel periodo più liberale della monarchia piemontese, non può ignorare che nella legislazione sarda, appunto nel regolamento dei boschi, al titolo IX c'è l'articolo 263, il quale dice: « Il padre, la madre, i tutori e padroni rispondono civilmente per le multe e pene e per le spese cui sono condannati i loro figli non emancipati, ecc. »

Non sussiste dunque che sia una disposizione nuova introdotta nella legislazione dalla Commissione; è una cosa vecchia, praticata in una delle nostre legislazioni più riputate, in una legislazione che vige tuttora, e che l'onorevole Sineo certamente avrebbe abrogata, quando era ministro guardasigilli, se l'avesse ritenuta, così contraria al principio della giustizia.

D'altronde la Commissione si trova nel bivio, o di ritirare la parola *multa*, il che a suo senso vale a togliere per cinque sestimi la sanzione efficace alla legge, oppure d'esporsi al giudizio della Camera quand'anche la Camera dovesse seguire l'autorità dell'onorevole Piroli contro quella della Commissione, certo inferiore.

La Commissione non esita ad appigliarsi al secondo partito e preferisce d'essere battuta, se la Camera lo crede, anziché ritirare la parola *multa*. In questa legge si tratta d'un grave argomento d'interesse economico, e tanto la Commissione quanto il Ministero hanno creduto che, volendosi regolare questa materia con una legge apposita, sia mestieri fare una legge efficace, quand'anche in qualche parte dovesse uscire da certe condizioni stabilite dal diritto comune, come se n'è

uscito in molte altre materie, per avviso della Commissione, anche meno importanti di questa.

Se la Camera crede che questa legge sia d'un'importanza economica tale da meritare qualche eccezione, voterà, come spero, nel senso proposto dalla Commissione, la quale non può recedere dalla sua deliberazione.

Se invece la Camera credesse, il che non suppongo, che la materia forestale sia di così poca importanza, che non valga la pena d'uscire dal *summum jus* del diritto comune, verrà a seguire l'avviso degli onorevoli oppositori e a votare contro la Commissione. Certo in questo caso la responsabilità sarà della Camera stessa. La Commissione sommamente preoccupata in questo momento dell'importanza dell'interesse forestale non può in questo modificare le sue proposte.

CRISPI. L'onorevole Bonfadini ha voluto difendere l'articolo che si discute, ricordando e lodando una legge del regno sardo.

Mi permettano i deputati delle antiche provincie che io lo dica: la legislazione sarda non è la più esatta nelle sue formule giuridiche. Non puossi dunque invocarla ad esempio.

Fu detto dall'onorevole Piroli, e fu anche soggiunto dall'onorevole Sineo, ai cui ragionamenti ha creduto l'onorevole Bonfadini di poter rispondere, che la multa è una pena. Ma bisogna soggiungere o almeno ricordare a noi stessi il testo speciale del Codice che spiega il modo secondo il quale è applicata cotesta pena.

L'articolo 67 del Codice penale (noi essendo avvocati abbiamo l'abitudine d'invocare gli articoli del Codice, l'onorevole Bonfadini non ne sarà contento, ma mi permetta la Camera che seguiamo cotesto metodo), l'articolo 67 del Codice penale stabilisce che quando la multa non può essere pagata in denaro è convertita in carcere e la conversione si fa imponendo al condannato l'obbligo di passare un giorno in carcere per ogni tre lire di multa che dovrebbe pagare.

Ora, quando avete detto che i civilmente responsabili devono pagare la multa, la vostra disposizione porta la conseguenza che colui il quale deve pagarla, non potendolo per mancanza di danaro, è obbligato ad andare in carcere, a termini del Codice stesso.

La Commissione crede che è necessario si conservi cotesta pena, e l'onorevole Bonfadini soggiunge che, senza di essa, la legge non potrebbe conseguire lo scopo a cui mira.

Or bene, se essi opinano che il colpevole o la persona la quale ne deve rispondere subiscano una condanna pecuniaria, se il reato commesso deve essere colpito col pagamento di una somma che ne rappresenti il danno prodotto, allora mutino il linguaggio, stabiliscano una serie di indennità in danaro, e adoperino un vocabolo che logicamente corrisponda, e non si opponga alla legislazione generale del regno. Invece

di chiamarla *multa*, la dicano *indennità*, usino un termine qualunque civilmente ammissibile, ma non mi parlino di multa, perchè essi incorrerebbero in quelle conseguenze giuridiche che la multa trae con sè, e dalle quali nessun giudice potrà allontanarsi.

Ripeto: saranno minuzie giuridiche, le nostre; saranno dissertazioni da avvocati, contro le quali l'onorevole Bonfadini sempre insorge, ma, mi permetta che io gli dica che esso è condannato a subire il linguaggio del Codice, e, malgrado che se ne dichiari nemico, questa volta vi è trascinato dalle conseguenze assurde del suo emendamento, contro il quale doveva aspettarsi da noi un'analoga risposta.

SINEO. Io sono lieto che l'onorevole Bonfadini renda omaggio all'antica legislazione delle provincie alle quali particolarmente appartengo; ma non vorrei che si esagerasse il merito di quella legislazione. Sicuramente le nostre leggi furono fatte da uomini onesti, da uomini che non volevano che il bene pubblico, che non avevano considerazioni nè secondarie nè terziarie, che non erano sotto l'incubo di vani terrori, le cui menti non erano offuscate dal fantasma del radicalismo o del socialismo. Tutto si faceva con molta tranquillità e senza prevenzioni. Ma naturalmente le opere umane sono sempre imperfette; e più imperfette erano nell'antico dominio piemontese le leggi dell'ordine amministrativo, le quali venivano ordinariamente compilate da semplici impiegati estranei agli studi legali.

Le mende che pur erano nella legislazione amministrativa della monarchia di Savoia si sarebbero corrette progressivamente sotto il Governo costituzionale subalpino, se il Piemonte avesse dovuto rimanere nei suoi limiti antichi. Ma non si può fare rimprovero a nessuno dei ministri di quel tempo di non avere riformata d'un tratto l'intera legislazione. Le riforme che essi intrapresero risolutamente, ma che non si poterono condurre a compimento in quel periodo di grandi preoccupazioni politiche, debbono appunto effettuarsi dal Governo italiano, ora che si è coronato l'edificio dell'unità nazionale.

Tra le antiche disposizioni da emendarsi è da annoverarsi quella accennata dall'onorevole Bonfadini. Essa costituisce un'anomalia in quell'antica legislazione e non sarebbe per certo in armonia colla legislazione italiana. Non sarebbe in armonia col nostro Codice civile, col nostro Codice penale. È forse necessaria quest'anomalia per salvare le nostre foreste? Evidentemente non è necessaria. Manteniamo dunque integro il principio contrario che presiedette alla compilazione dei nostri Codici: sì civile che criminale.

MORINI. Io non mi erigo a difensore della proposta della Commissione la quale è capace di fare da per sè la sua difesa. Dirò una sola parola, ed è che io non credo che le conseguenze giuridiche a cui accenna l'onorevole Crispi sieno veramente quelle da esso enunciate. Egli ha citato l'articolo 67: « Le multe nel caso

di non effettuato pagamento, ecc. » ed io cito un altro articolo, il 79, che mi pare faccia al proposito: « Nei casi di responsabilità civile, che potranno presentarsi nei reati, il giudice si uniformerà alle disposizioni del Codice civile. » Non dico altro; io credo insomma che la parola *civilmente* inserita nell'articolo in discussione basta ad eliminare l'idea che la multa possa essere convertita in carcere per il *civilmente* responsabile.

CRISPI. L'onorevole Morini s'inganna: l'articolo 79 del Codice penale si riferisce al risarcimento dei danni e interessi.

Ogni reato dà luogo a due azioni, all'azione civile ed alla penale. L'azione penale è esercitata nello scopo di una pena da applicarsi, l'azione civile pel danno da risarcirsi. Legalmente quando è constatato che Tizio ha commesso un reato, anche dopo che egli sia morto, i suoi eredi dovranno pagare il danno che dal reato è derivato. In previsione di questo e di altri casi simili, il Codice contempla i limiti della responsabilità civile. I due articoli, il 67 ed il 79, non si escludono: la multa è una pena, è personale e si converte in carcere quando non puossi applicarla perchè l'individuo il quale deve subirla manca del denaro per pagare. Ma il colpevole ha anche l'obbligo di risarcire il danno da lui prodotto.

Sono due articoli che stanno insieme, e riguardano due conseguenze diverse di cui il reato è causa.

MORINI. Mi permetta la Camera una breve replica perchè non sono persuaso di essere caduto nell'errore d'interpretazione che mi imputa l'onorevole Crispi.

Se non basta l'articolo 79 del Codice penale per se stesso, lo si confronti coll'articolo 594 del Codice di procedura penale. « Non effettuandosi, sono le parole testuali di cotesto disposto di legge, non effettuandosi dal condannato il pagamento della multa od ammenda, se egli è insolubile si farà luogo alla applicazione della pena sussidiaria del carcere, ecc. » Ora, nel caso a cui allude l'articolo in discussione, secondo l'ultima di lui modificazione adottata dalla Commissione, cioè « i padri, ecc., rispondono civilmente delle multe, dei danni, ecc. » il tribunale, in una sentenza che colpisse il padre come unicamente responsabile civilmente della multa, il tribunale non pronuncierebbe mai una condanna contro il padre, bensì esclusivamente, per l'esempio, contro il figlio e dichiarerebbe il padre tenuto a rispondere civilmente della multa, ecc.

Indi il padre non si potrebbe dire *condannato* al pagamento della multa.

Ne segue da queste premesse che una differenza essenziale esiste tra il caso in cui si accenna ad una *responsabilità civile* anche di una multa, considerata come pena principale, e l'altro caso di responsabilità assoluta e non limitata da altra locuzione, locchè vale a dire che la pena del carcere non è, a mio avviso, applicabile a colui che è dichiarato responsabile solo civilmente.

Dopo ciò non risponderò più per non prolungare cotesta discussione.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) La Commissione non ha mai inteso di sostenere che la multa non sia una pena. L'onorevole Bonfadini ha spiegato chiaramente che in questo caso sotto la parola multa essa intendeva nè più nè meno che un corrispettivo del danno recato allo Stato; pur nonostante la Giunta, senza ulteriormente insistere sulla parola *multa*, ha creduto di trovare una formula, la quale sarebbe lieta che valesse ad accontentare ogni parte della Camera, e specialmente l'onorevole Pifoli, da cui partì la proposta. Essa quindi propone che l'articolo 34 sia così concepito:

« Il padre, ed in sua mancanza la madre, il marito, i tutori ed i padroni rispondono civilmente dei danni, delle pene pecuniarie, che in nessun caso potranno commutarsi negli arresti e nella carcere, e delle spese in cui fossero incorsi i loro dipendenti, a meno che provino di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili. »

Io spero che questa nuova formula potrà soddisfare gli onorevoli colleghi senza togliere all'articolo quella efficacia che ha voluto attribuirgli la Commissione.

SINEO. Io domanderei una spiegazione: se c'è la parola *minori*, o quella soltanto di figli in genere.

PISSAVINI. C'è la parola *minori*.

SINEO. Non posso far molto plauso alla redazione di quest'articolo, ma sicuramente, esso è meno infelice della redazione precedente.

PIROLI. Il dire *pena pecuniaria* invece di *multa* non è che il sostituire al nome la definizione della cosa, perchè la multa non è appunto che una pena pecuniaria. E però stanno intere le obiezioni già fatte a questa parte dell'articolo che si discute. Il dire poi che la pena pecuniaria non sarà convertibile in multa riguardo ai responsabili civilmente, è accennare cosa che è già espressa nelle parole *responsabili civilmente*, e non toglie di mezzo la principale, anzi la sola ragione per cui ritengo che debba ammettersi il mio emendamento, che cioè assoggettando le persone responsabili civilmente anche al pagamento delle multe, violata il principio che le pene sono personali.

So benissimo che la disposizione che ci proponete ha l'esempio in qualche legislazione, ma ricordo ancora che fu sempre oggetto di severe critiche per giuristi. Il Codice civile italiano ha segnato un progresso col non ammetterla, e il porla in questa legge speciale sarebbe un confondere due cose essenzialmente diverse, cioè la responsabilità civile e la responsabilità penale; e la cosa torna allo stesso sia che si dica *multa*, sia che si dica pena pecuniaria. E però io non potrei accettare la accennata modificazione.

PRESIDENTE. Ella non accetta la nuova forma.

PIROLI. Non accetto.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io avrei

desiderato non prendere parte a questa discussione, onde mantenermi sempre di accordo con la Commissione; ma, visto che la discussione prende delle proporzioni tali che quasi quasi ci minacciano di non lasciarci più andare in fondo alla legge, io pregherei la Commissione a non volere insistere per conservare la parola *multe*. A dire il vero, le obiezioni che si sono fatte a questa parola pare che abbiano un fondamento. Se non avessi dato io l'esempio di arrendermi volentieri alle ragioni che si sono esposte; se non mi fossi fatto uno studio di secondare gli onorevoli deputati i quali hanno introdotti emendamenti che non contraddicevano al principio informatore, non mi sarei azzardato a fare questa domanda alla Commissione; ma dal momento che sino ad ora siamo andati avanti con spirito di conciliazione, che tutti quegli emendamenti che ci sono sembrati giusti li abbiamo sempre accolti, io pregherei caldamente la Commissione a volere rinunciare alla parola *multe*. L'interesse della legge posso assicurare che, se sta a cuore delle Commissione, sta molto a cuore del Ministero, ed io credo che, anche sacrificando questa parola, nel mentre si renderà omaggio al principio generale, non ne verrà danno alla legge, andremo più speditamente avanti e forse potremo fra non molto dare il vantaggio al paese di una legge forestale.

Nel tempo stesso pregherei l'onorevole Alli-Maccarani di volersi accontentare del primo emendamento che ha per oggetto la soppressione della parola *multe*, e a non insistere nell'altro suo emendamento in ordine ad altre restrizioni. E ne dirò il motivo. Togliendo la parola *multe*, che cosa facciamo? Non facciamo altro che ripetere la disposizione dell'articolo 1153 del Codice civile, il quale stabilisce che il padre, il tutore, il padrone è responsabile dei danni arrecati da coloro che sono sotto alla sua custodia.

Nè ciò è una ripetizione, avvegnachè si poteva dubitare se l'articolo 1153, che riguarda il danno che si arrecava ad un privato, si potesse anche applicare al caso concreto, in cui si parla di un danno sociale.

Il perchè si è creduto conveniente di estendere esplicitamente questa disposizione anche alla legge forestale. Onde, estendendo questo principio generale al caso speciale, non si reca veruna ingiuria ai principii generali, anzi parmi che loro si rechi omaggio. Dal momento che noi stiamo nella regola generale, pregherei l'onorevole Alli-Maccarani a non volere insistere nella sua proposta, lasciando che tale materia sia regolata dalle disposizioni che sono portate dal Codice.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione aderisce e ritira la sua proposta?

PISSAVINI. La Commissione non vuole essere certo più ministeriale del ministro che ha proposta la legge, e quindi acconsente ben di buon grado a che sia cancellata la parola *multe*.

PRESIDENTE. L'onorevole Alli-Maccarani ritira la sua proposta?

ALLI-MACCARANI. Quando l'onorevole ministro dichiara che con questo articolo si è inteso di riferirsi in sostanza alla legge generale, e si è unicamente ricordato il principio per non dar luogo al dubbio che si fosse voluto tenere inapplicabile a questa legge; in questo caso, ed una volta che viene tolta la parola *multe*, la quale mi faceva un'impressione sfavorevole, io accetto interamente la proposta del ministro, cioè acconsento di togliere la parola *multe*, e di non fare più caso del mio emendamento, come quello che non avrebbe più un'importanza rilevante.

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, non è più il caso che io le dia la parola su questo articolo.

CARUSO. L'articolo, com'è redatto, nomina il padre, la madre, il marito.

Ma i mariti di che rispondono? Quando mai i mariti debbono rispondere delle mogli? (*Si ride*)

Io non ho mai veduto che i mariti debbano rispondere degli errori delle mogli. (*Nuove risa*)

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, ella aveva chiesta la parola.

ERCOLE. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, che vennero accolte dalla Commissione, io non avrei più nulla a dire.

Però non posso tacere che mi ha fatto dolorosa impressione questa discussione, perchè credo non si avessero presenti le disposizioni del Codice civile, contenute nel capo *dei delitti e dei quasi delitti*, agli articoli, 1500, 1501, 1502 e 1053, non che quelle di procedura penale al titolo VI, delle persone civilmente responsabili, articoli 549, 555, 556 e seguenti, poichè naturalmente quando si è parlato di persone civilmente responsabili, non si poteva intendere altro, cioè tutto ciò che riguarda il loro interesse civile.

L'onorevole Bonfadini ha osservato che quest'articolo era nella legge del Piemonte e della Sardegna; se si fosse invece adottato l'articolo 95 della legge napoletana, in data 21 agosto 1826, forse questa discussione non sarebbe avvenuta.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, mi pare che sia ozioso ritornare sopra questa questione che non ha più ragione di essere.

ERCOLE. Io voleva solo dire che, dal momento che non si deroga ai principii generali sulla materia, questo emendamento non aveva ragione di essere.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 34.

CARUSO. Io domando che sia cancellata la parola *marito*; questa parola nella legge generale non esiste.

PRESIDENTE. Mi lasci leggere; ho già capito quello che ella propone.

« Il padre ed in sua mancanza la madre... »

Poi verrebbe il *marito e tutore*. L'onorevole Caruso chiede che si sopprima la parola *marito*. La Commissione aderisce a questa soppressione?

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se si solleva ad ogni momento un'ob-

biezione, sarà impossibile venire alla fine della discussione.

PISSAVINI. La Giunta non ha difficoltà di aderirvi: però debbo osservare che quest'articolo non è che la semplice riproduzione d'uno degli articoli della legge forestale vigente nelle antiche provincie in cui sta scritto a chiare note: *il padre, il marito, il tutore ed il padrone*, ecc., ecc.

Giustificata così la Commissione dagli appunti mossigli dall'onorevole Caruso, essa non ha difficoltà che si tolga dall'articolo la parola *marito*. Così potremmo procedere con maggiore speditezza e venire al termine di questa omai lunga discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Se la Commissione aderisce, non ho nulla a dire; altrimenti appoggio la soppressione della parola *marito*.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce.

Rileggo l'articolo 34 :

« Il padre, ed in sua mancanza, la madre, i tutori ed i padroni rispondono civilmente dei danni in cui fossero incorsi i loro figli, minori, amministrati o dipendenti, a meno che provino di non aver potuto impedire i fatti di cui dovrebbero essere responsabili. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 35. Quando le infrazioni contemplate dagli articoli 40, 42 e 43... »

Invece di questi numeri bisognerà poi mettere quelli degli articoli a cui si riferisce.

«... verranno commesse da persone estranee, saranno punite con le multe minacciate dai detti articoli ed inoltre con le pene corporali inflitte dalle leggi penali generali, ove costituiscano un reato dalle medesime previsto. La multa per i reati previsti dall'articolo 40... »

Anche qui si dovrà mettere il numero corretto dell'articolo a cui si riferisce.

«... non sarà inferiore alla metà del massimo, e per gli altri reati non sarà inferiore al triplo del danno se trattasi di aggiudicatari di taglio, di fittaiuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi. La multa non sarà inferiore al quadruplo se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 36. Nei reati forestali la valutazione del danno sarà fatta dagli agenti forestali con le norme che verranno date per mezzo di regolamento da emanarsi in seguito a parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato.

« Oltre le pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni. »

L'onorevole Camerini aveva proposto un emendamento a quest'articolo, mi pare.

PISSAVINI. Domando la parola.

DELLA ROCCA. Ci sono anche due miei emendamenti.

PISSAVINI. A quest'articolo sono proposti tre emendamenti; uno dell'onorevole Camerini, e due dell'onorevole Della Rocca.

Per quanto concerne l'emendamento dell'onorevole mio amico Camerini, la Commissione dichiara che lo spirito di quest'articolo era appunto di regolare la valutazione del danno tanto in rapporto alle condizioni locali, quanto in rapporto alla quantità dei boschi e delle foreste, e non mai d'introdurre valutazioni speciali o di eccezione in rapporto alla legge forestale. Se l'onorevole Camerini accetta queste spiegazioni, io lo pregherei a non insistere sul suo emendamento, dichiarando inoltre che la Giunta non ha difficoltà che si aggiunga, dopo la parola *danno*, la parola *effettivo*.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Della Rocca, la Giunta, accettandone il concetto, lo tradurrebbe in atto colla seguente aggiunta:

« La valutazione però potrà venire impugnata in giudizio dalle parti interessate. »

Io credo che anche questa aggiunta varrà a soddisfare l'onorevole mio amico Della Rocca.

DELLA ROCCA. Ma c'è un altro mio emendamento ancora.

PISSAVINI. Quanto poi al secondo emendamento dell'onorevole Della Rocca, osservo che la sua accettazione implicherebbe un rigetto più o meno esplicito della legge. Il pretendere tenuta l'amministrazione forestale a risarcire i danni e le spese a coloro che saranno assoluti dalle azioni contro essi promosse, equivale lo stesso che pretendere che il pubblico Ministero fosse condannato nelle spese e nei danni, quando il tribunale dichiara non farsi luogo a procedimento, e quando i giurati pronunziano con un verdetto negativo la piena assolutoria dell'imputato.

Non ho speranza che l'onorevole Della Rocca ritiri il suo emendamento, perchè prima di proporlo ne avrà misurata tutta la sua portata, prego però coloro che sono favorevoli alla legge a respingerlo.

DELLA ROCCA. Il mio emendamento al secondo comma dell'articolo in discussione è del seguente tenore: « l'amministrazione forestale sarà tenuta di risarcire dei danni e spese coloro che saranno assoluti delle azioni contro essi promosse. »

Io credo che questo mio emendamento sia informato ad un concetto di giustizia evidentissimo, imperocchè l'amministrazione forestale, secondo la legge che discutiamo, è parte in causa, agisce come parte interessata nei giudizi che si promuovono contro i pretesi contravventori. L'amministrazione forestale ha il diritto di farsi rappresentare da un suo agente, ha il diritto di portare appello contro le sentenze, dunque

essa è una parte contendente, e contende in giudizio essa non rappresenta addirittura la parte impersonale della legge, bensì sostiene la parte di un interessato che vuol far valere ad ogni costo il suo operato.

Prego a riflettere che le azioni dell'amministrazione forestale sono provocate dagli agenti forestali verbalizzanti contro i proprietari, da agenti che sono interessati nella controversia, imperocchè hanno il diritto di percepire una data parte delle multe o pene pecuniarie che si infliggano ai pretesi contravventori. Dunque avete una amministrazione interessata che è rappresentata da agenti cointeressati, quindi è un contendente qualunque.

Ora, siccome è ne' principii generali di diritto che chi contende e finisce con avere torto nella risoluzione della vertenza, è tenuto a risarcire colui che è stato da lui pregiudicato ingiustamente dei danni e delle spese, così io credo che questo principio generale di giustizia debba essere applicato ancora all'amministrazione forestale.

Nè credo che il ministro e la Commissione debbano di ciò maravigliarsi, e, come si dice, mettersi in guardia contro la mia proposta; imperocchè avviene generalmente che, quando l'amministrazione delle finanze e l'amministrazione demaniale contendono in giudizio contro i privati e soccombono nel giudizio che esse abbiano intentato, esse siano condannate nei danni e nelle spese derivanti dalla loro contesa.

Dunque, se questo principio si applica all'amministrazione del demanio, quando contende in giudizio, perchè non si dovrà applicare ancora contro l'amministrazione forestale?

Noi tutti abbiamo più volte deplorato dei giudizi inconsulti spinti e intentati per capriccio e per arbitrio contro ai privati, i quali hanno dovuto fare delle spese ingenti per difendersi contro le azioni ingiustamente contro di essi promosse, e si è dovuto altresì deplorare che, allorquando è intervenuta l'assolutoria dei magistrati, gli assoluti hanno dovuto soggiacere non pertanto alle non poche spese incontrate per difendersi. Perchè dunque si vuole eccettuare l'amministrazione forestale dall'applicazione di un principio di stretta giustizia, senza riflettere nè punto, nè poco alle conseguenze disastrose di un'azione inconsulta spinta per avventura contro i proprietari?

Questo mi sembra ingiusto ed irregolare, e quindi io credo che non si debba trovare difficoltà ad ammettere il principio informativo del mio emendamento, che, cioè, l'amministrazione forestale sia anch'essa tenuta al risarcimento dei danni e spese emergenti da giudizi ingiustamente promossi contro i particolari.

Che avverrà da codesto principio? Che l'amministrazione sarà un poco più cauta, un poco più restia a promuovere parecchi giudizi, di cui tante volte si può fare a meno; e, quando l'amministrazione sarà cauta, sarà avveduta, non credo che potrà risentire

molti danni e molti pregiudizi dall'applicazione del principio che io propongo alla Camera. Dopo queste osservazioni, io mi auguro che i componenti la Commissione, ed il ministro d'agricoltura e commercio, che ho veduto ispirati da buone intenzioni e da equità, vorranno far buon viso a questa mia proposta.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Malgrado tutto il buon volere da cui sono animato, mi è impossibile assolutamente di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Della Rocca. Egli vorrebbe che, se l'amministrazione forestale soccombe in qualche giudizio, fosse tenuta a pagare i danni ed interessi. Ma, se l'amministrazione forestale promuove un giudizio contravvenzionale, promuove una pubblica azione, essa non istà mica in giudizio come un privato; essa (e questo lo dico subordinatamente alla questione la quale si ventilerà tra poco, se abbia o no il diritto di fare la parte di pubblico Ministero) promuove sempre una pubblica azione.

Nè vale l'esempio del demanio, a cui alludeva l'onorevole Della Rocca. Sta bene che il demanio, allorché litiga davanti ai tribunali come un particolare qualunque in un giudizio civile, ove abbia torto, sopporti le spese; ma quando quest'azione viene esercitata nello interesse pubblico da un pubblico ufficiale, sia pure questo un agente forestale che, in questo caso fungerebbe le veci di pubblico agente, egli è assolutamente un principio nuovo il volere che, nel caso quest'azione pubblica non sia accolta, chi la promuove sia tenuto a pagare i danni ed interessi.

La questione ha un'estensione molto maggiore di quella entro cui la restringe l'onorevole Della Rocca. Ed io prego la Camera di rifletterci bene. Noi verremo a stabilire la massima che, ogniquale volta un'azione pubblica è intentata per ottenere la punizione di un colpevole, nel caso d'assolutoria...

DELLA ROCCA. Domando la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO... è sempre dovuta un'indennità. Se voi la stabilite per i reati forestali, non veggo davvero il motivo per cui non si debba stabilirla per tutti gli altri reati; e quindi si avrebbe la conseguenza che tutte le volte che i giurati pronunciano un verdetto di assolutoria, locchè non avviene neppure troppo di rado, il ministro di grazia e giustizia sarebbe tenuto a pagare i danni ed interessi a chi, ad esempio, fosse stato incarcerato, processato e tratto davanti alla Corte d'assise come assassino. Eppure, stabilito il principio dell'onorevole Della Rocca, si verrebbe a questa conseguenza. In sostanza si tratta sempre di un'azione penale la quale è esercitata dal pubblico Ministero o da chi per esso. L'amministrazione forestale non sta in giudizio come un privato, vi sta a garanzia di un interesse pubblico.

Io, dico la verità; crederei di far torto al buon senso della Camera se mi dilungassi ulteriormente a combattere la tesi dell'onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA. Credo di non far torto al buon senso della Camera se insisto ulteriormente nella mia proposta, ed in verità sono molto meravigliato della meraviglia che ha esternato l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, egli che è così al corrente dei principii giuridici che debbono essere applicati.

Tutti sanno che in Inghilterra, quando un individuo è ingiustamente perseguitato dall'amministrazione pubblica e che viene assolto dall'azione che contro di lui è stata promossa, egli ha diritto di essere indennizzato dalla società dei danni ed interessi.

Dunque da quella civilissima nazione è applicato da tanti secoli quel principio che io volevo giustamente far applicare in un caso molto più limitato, quale è quello delle trasgressioni forestali.

Ricorderò anche all'onorevole ministro di agricoltura e commercio che in una legislazione la quale vigeva sotto l'impero di uno Stato che era regolato da una Costituzione di assolutismo, nel regno napoletano, nella legge penale vi era una disposizione che riproduceva questo concetto e lo estendeva a tutti i reati comuni.

Infatti era colà stabilita una cassa così detta delle ammende, la quale raccoglieva tutte le pene pecuniarie che si infliggevano e queste erano destinate ad indennizzare tutti coloro i quali risultavano innocenti delle azioni penali che ingiustamente erano state promosse contro di loro.

Ora, se da quello Stato assoluto vi era già la sanzione di questo sacrosanto principio di giustizia universale, io non so comprendere come l'onorevole ministro di agricoltura e commercio si meravigli che io facessi una proposta somigliante.

Ma il caso per cui faccio la proposta è molto diverso dai reati comuni per cui l'azione pubblica viene promossa dal pubblico Ministero, che è il rappresentante della legge.

Il caso nostro è quello di trasgressioni forestali per cui procede un'amministrazione non come rappresentante della legge, ma come un'amministrazione interessata, come amministrazione contendente. Come ho già detto nello svolgere la mia proposta, l'amministrazione procede in seguito dei verbali che fanno gli agenti forestali, i quali sono interessati nella controversia perchè percepiscono un tanto sulle multe che si infliggono in seguito ai verbali da essi fatti. L'amministrazione è parte principale nella questione, in quanto che ha il diritto di appellare, ha il diritto di far valere le proprie ragioni, in giudizio. Non è quindi il pubblico Ministero che agisce come rappresentante della legge, ma è un'amministrazione particolare che agisce per la tutela del proprio interesse. E quindi un contendente come un altro, e, siccome un contendente è obbligato di risarcire i danni e le spese che risultano da una lite ingiustamente promossa, l'amministrazione forestale deve subire la stessa sorte.

Ora, io dico all'onorevole ministro di agricoltura e

commercio : se gli piace intascare le belle multe, perchè ripugna in tal modo ad indennizzare gli ingiustamente perseguitati?

Perchè l'amministrazione forestale possa introitare somme, si è stabilito il principio che il padre è responsabile per i figli, che il tutore è responsabile per i propri amministrati. Quando si tratta d'intascare, tutto sta bene, ma quando si tratta d'indennizzare un povero diavolo che è stato ingiustamente perseguitato da un agente forestale, allora tutto va male, il mondo va a soquadro.

L'onorevole ministro si meraviglia che si sia fatta la proposta che ora si discute, e crederebbe far torto al buon giudizio della Camera insistendo a combatterla. Ebbene, io crederei far torto al buon senso ed alla rettitudine della Camera se temessi per un istante che essa non faccia buon viso alla proposta che ho avuto l'onore di svolgere.

PRESIDENTE. L'onorevole Camerini aderisce alla proposta della Commissione?

CAMERINI. Poichè le dichiarazioni fatte dalla Commissione, e non contraddette dal ministro, corrispondono completamente allo spirito ed allo scopo del mio emendamento, escludendo qualunque sistema speciale di valutazione, e questo concetto è confermato dall'emendamento dell'onorevole Della Rocca, pure accettato, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 36 :

« Nei reati forestali la valutazione del danno effettivo sarà fatta dagli agenti forestali con le norme che verranno date per mezzo di regolamento da emanarsi in seguito a parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato. »

Qui cade l'aggiunta dell'onorevole Della Rocca, accettata dalla Commissione :

« La valutazione però potrà venire impugnata in giudizio dalla parte interessata. »

Poi viene il secondo comma :

« Oltre le pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni. »

Qui l'onorevole Della Rocca propone pure la seguente aggiunta :

« L'amministrazione forestale sarà tenuta di risarcire dei danni e spese coloro che saranno assoluti dalle azioni contro essi promosse. »

Il Ministero e la Commissione hanno dichiarato che respingono quest'aggiunta.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo doppia prova e doppia controprova, risultando ancora dubbio il voto, si procede alla votazione per divisione.)

I deputati che sono d'opinione di approvare la proposta dell'onorevole Della Rocca, sono pregati di pas-

sare a sinistra; quelli che sono d'avviso di non approvarla sono pregati di passare a destra.

(Si procede alla votazione per divisione, dalla quale risulta respinta la proposta dell'onorevole Della Rocca.)

Ora pongo ai voti l'articolo 36 come rimane redatto.

(È approvato.)

« Art. 37 (già 48). Ove i reati di cui nella presente legge per la loro natura, per le circostanze che li accompagnano e per i loro effetti, ricadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena dalle medesime minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo, e ciò salvo sempre la disposizione dell'articolo 46. »

PISSAVINI. C'è una piccola aggiunta a fare; dopo le parole « non potrà mai essere applicata nel minimo, » vanno aggiunte le parole « del grado. »

PRESIDENTE. Va bene; si dirà: « nel minimo del grado, salvo sempre le disposizioni dell'articolo 35. » Non più 46.

Pongo ai voti questo articolo 37.

(La Camera approva.)

Gli articoli dal 38 al 44 furono già approvati.

Ora siamo al capitolo della procedura. Darò la parola alla Commissione per riferire sulle variazioni proposte dall'onorevole Trombetta all'articolo 45.

PISSAVINI. La Commissione si limiterà per ora a riferire sull'articolo 45, ed è lieta di dichiarare alla Camera che ha potuto mettersi d'accordo su questo articolo con l'onorevole Trombetta proponente l'emendamento.

La modificazione fatta all'articolo 45 sarebbe la seguente :

« L'amministrazione forestale è incaricata di constatare le infrazioni alla presente legge, denunciarle all'autorità giudiziaria, raccogliere e somministrare le prove.

« Le azioni saranno intentate e proseguite innanzi alle preture dagli agenti forestali, senza pregiudizio dei diritti del pubblico Ministero, e da questo esclusivamente dinanzi alle magistrature superiori.

« L'amministrazione forestale avrà facoltà di appellare dalla sentenza dei pretori, a termini del n° 2 dell'articolo 353 del Codice di procedura penale; ed avrà sempre il diritto di presentare all'autorità giudiziaria, innanzi alla quale ha luogo il giudizio, le memorie ed i documenti che crederà opportuni.

« Queste memorie e questi documenti saranno letti alla pubblica udienza. »

Siccome gran parte della Camera ha fatto ieri plauso al dotto ed elaborato ragionamento dell'onorevole Trombetta, il quale, come dianzi aveva l'onore di osservare, accolse la modificazione fatta dalla Commissione all'articolo 45, crede così la medesima di non

dover spendere parole a sostegno di tale modificazione, e spera che la Camera l'accoglierà favorevolmente.

PRESIDENTE. La Commissione propone, d'accordo col Ministero, questo articolo 45. (*Vedi sopra*)

Onorevole Trombetta, accetta questa redazione?

TROMBETTA. Il mio emendamento era più conforme alla giustizia, ma, per non esporlo ad un possibile naufragio, accetto, sebbene a malincuore, la nuova formola, perchè salva, sino ad un certo punto, il principio.

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, con questa nuova formola dell'articolo, il suo emendamento non ha più motivo di essere.

CARUSO. Io non avrei che a ripetere le parole dell'onorevole Trombetta; ma mi pare che il sistema di questa legge non deve rovesciare i sistemi della nostra procedura giudiziaria e di tutti gli organici.

Io non intendeva fare nessuna novità nè al progetto nè ai principii, ma intendeva che, tanto avanti ai tribunali che avanti le preture, l'azione fosse sempre esercitata per l'osservanza della legge comune dal Ministero pubblico, di modo che l'amministrazione non sarebbe altro che una parte interessata, come tante altre, come l'amministrazione delle carte da giuoco, quella relativa ai pesi e misure, ed anche quella delle dogane.

Queste, secondo il nostro sistema, non sono che amministrazioni, le quali rappresentano interessi, perchè, cioè, le amministrazioni procedano bene, perchè le pene siano pronunziate, ma non fanno che denunzie ed istanze al pubblico Ministero.

Io non accetterei dunque la locuzione proposta dalla Commissione, ma proporrei una nuova formola, direi, per esempio...

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, formoli, la prego, un emendamento preciso sopra la nuova redazione, altrimenti non potrò metterlo ai voti.

CARUSO. Vorrei che in generale si dicesse che l'azione penale pei reati forestali è deferita al pubblico Ministero.

PRESIDENTE. Le ripeto che io non posso sottometerla alla Camera, se non formola la sua proposta in modo preciso.

CARUSO. La formola da me proposta è questa: che il pubblico Ministero eserciti in questa materia l'azione penale.

PRESIDENTE. Dunque ella sostituisce questa formola. La Commissione naturalmente la respinge.

L'onorevole Caruso, propone in sostituzione dell'articolo della Commissione, la seguente formola:

« Le istanze perchè il pubblico Ministero eserciti l'azione penale pei reati contemplati nella presente legge, saranno fatte dagli agenti forestali, ed i relativi giudizi saranno dai medesimi proseguiti. »

Domando se questa proposta dell'onorevole Caruso è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Ora rileggerò l'articolo della Commissione:

« Art. 45. L'amministrazione forestale è incaricata di constatare le infrazioni alla presente legge, denunziarle all'autorità giudiziaria, raccogliere e somministrare le prove.

« Le azioni saranno intentate e proseguite innanzi alle preture dagli agenti forestali, senza pregiudicio dei diritti del pubblico Ministero, e da questo esclusivamente dinanzi alle magistrature superiori.

« L'amministrazione forestale avrà facoltà di appellare dalle sentenze dei pretori, a termini del numero 2 dell'articolo 353 del Codice di procedura penale, ed avrà sempre il diritto di presentare all'autorità giudiziaria, innanzi alla quale ha luogo il giudizio, le memorie ed i documenti che crederà opportuni.

« Queste memorie e questi documenti saranno letti in pubblica udienza. »

ERCOLE. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha la parola.

ERCOLE. Se si adotta questa nuova proposta della Commissione, io credo che noi facciamo una disposizione inutile, se pure non commettiamo un errore.

Ad ogni momento si propongono emendamenti ed è impossibile tener dietro a tutti, onde è scusabile se ognuno di noi non può avere un concetto preciso di quello che si propone.

Però, se io ho compreso bene il senso della proposta testè fatta, ne avverrebbe che la medesima rimarrebbe lettera morta, se pure non viene a contraddire alle vigenti disposizioni del Codice di procedura penale, relative all'appello dalle sentenze dei pretori. Infatti, in forza delle disposizioni già votate, i pretori non possono mai infliggere la pena degli arresti.

Ora, a termini dell'articolo 353, n° 2, citato ultimamente (noti bene la Camera e la Commissione), modificato col decreto 28 gennaio 1866, la facoltà di appellare spettante al Ministero pubblico si esercita solamente quando il Ministero pubblico presso il pretore abbia chiesta l'applicazione della pena degli arresti e l'imputato sia stato assolto, oppure siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.

Per ciò, se questa nuova legge sull'ordinamento forestale non commina gli arresti, ma solamente pene pecuniarie, l'amministrazione forestale non potrebbe mai appellare dalle sentenze dei pretori, e la facoltà che le date sarebbe cosa illusoria.

Su questo proposito mi permetta la Camera che io le dia lettura dell'articolo 353 del Codice di procedura penale modificato col reale decreto 28 gennaio 1866, che ho testè citato:

« Potranno appellare dalle sentenze proferte dai pretori ai tribunali correzionali: 1° l'imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali siasi inflitta la pena degli arresti; 2° il Ministero pubblico presso il pretore, quando si tratti di delitti, od allorchè trattandosi di contravven-

zioni abbia chiesta l'applicazione della pena degli arresti e l'imputato sia stato assolto, oppure siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento. »

Ora, se voi concedete anche questa facoltà all'amministrazione forestale, essa non potrà mai valersene, perchè per le contravvenzioni alla legge forestale non può essere inflitta la pena degli arresti.

Io mi sono creduto in dovere di aver provocata questa spiegazione, perchè la Camera deve fare leggi chiare ed evitare gli equivoci.

PISSAVINI. L'onorevole Ercole ha perfettamente ragione. L'osservazione da esso fatta è giusta ed esatta, poichè realmente, a termini di questa legge, le condanne non possono essere che pecuniarie. Quindi si potrebbero togliere dall'articolo proposto dalla Commissione le parole « a termini del n° 2 dell'articolo 353 del Codice di procedura penale. »

PRESIDENTE. Queste parole vogliono essere soppresse lasciando la locuzione primitiva.

Pongo dunque ai voti l'articolo colla soppressione di queste parole.

(È approvato.)

Ora l'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare, a nome della Commissione, sull'ultimo comma dell'articolo 46.

PISSAVINI. Ora verrebbe l'ultimo comma dell'articolo 46, il quale la Commissione propone che costituisca un articolo a parte, nei termini con cui è scritto nella legge.

PRESIDENTE. La Commissione propone che l'ultimo comma dell'articolo 46 costituisca un articolo a parte.

Esso è concepito:

« Art. 46. Le infrazioni si accertano per mezzo di verbali degli agenti forestali e delle guardie dei privati legalmente nominate e riconosciute, ovvero nel modo stabilito dal Codice di procedura penale per l'accertamento dei reati. »

PATERNOSTRO PAOLO. Pregherei la Commissione di darmi uno schiarimento. Vorrei cioè sapere che cosa intende per *guardie dei privati legalmente nominate*. Di quali guardie si parla? Volete dare l'autorità di agenti forestali alle guardie dei privati nominate e riconosciute da chi? Dal Governo? Non sono guardie di pubblica sicurezza, non sono guardie campestri, sono guardie di privati. Volete voi dare questa facoltà anche alle guardie dei privati? Mi dicano il Ministero e la Commissione che cosa intendono per guardie dei privati.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Queste guardie dei privati sono precisamente quelle che possono essere nominate dai privati col consenso del prefetto, e che prestano il giuramento nelle mani del pretore, se non erro; e di esse si occupa la legge di pubblica sicurezza.

PATERNOSTRO P. Sono le guardie campestri?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. No. Ecco il tenore dell'articolo 7 della legge di pubblica sicurezza che le riguarda:

« I privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre. Queste guardie dovranno essere approvate dal prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati dal regolamento approvato con decreto reale. Essi presteranno giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo dove sono chiamati a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede sino a prova contraria. »

Siccome i privati hanno diritto di deputare queste guardie per la custodia delle loro terre, e siccome i boschi fanno parte della privata proprietà, ne viene anche la conseguenza che possono nominarsi dai proprietari delle guardie forestali particolari, le quali però debbono avere i requisiti voluti dalla legge di sicurezza pubblica. È a queste guardie che allude l'articolo in questione.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, porrò ai voti l'articolo 46, che è composto dell'ultimo comma dell'articolo 54.

(La Camera approva.)

« Art. 47. Gli agenti forestali sono tenuti ad estendere processo verbale in carta libera di ogni infrazione a questa legge tosto che viene a loro cognizione. Il verbale deve essere scritto dagli agenti, e contenere:

« 1° L'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui si è formato;

« 2° Il nome, la qualità e residenza dell'estensore del verbale;

« 3° La indicazione del tempo e luogo in cui l'infrazione è seguita, quello in cui è stata scoperta, con tutte le circostanze alla medesima relative;

« 4° La designazione degli oggetti che si fossero sequestrati;

« 5° La stima dei danni arrecati nei boschi, ovvero l'indicazione della superficie dissodata, diboscata o ricoltivata;

« 6° Il nome, la qualità e il domicilio dell'imputato e le di lui osservazioni, ovvero il suo rifiuto di rispondere;

« 7° La sottoscrizione degli estensori del verbale e dell'imputato, o la sua dichiarazione di non sapere o di non voler sottoscrivere. »

Onorevole Trombetta, ella proponeva un articolo sostitutivo; lo mantiene o lo ritira?

TROMBETTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 47 come fu testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 48. I processi verbali redatti dagli ispettori e dalle guardie generali faranno fede in giudizio fino alla iscrizione in falso pei fatti che ne sono l'oggetto, quando sieno relativi ai reati preveduti dalla presente legge ed estesi nella forma prescritta dall'articolo 55.

Faranno fede in giudizio fino all'iscrizione in falso sui fatti che ne sono l'oggetto i processi verbali estesi in flagranza di delitto e con le forme volute dall'articolo 55 da due agenti di grado inferiore a guardia generale o da un solo agente col concorso di un testimoniaio, che lo asseveri con giuramento. »

A questo articolo sono proposti diversi emendamenti: il primo è il seguente dell'onorevole Fossa.

Dove è detto: « faranno fede in giudizio sino alla iscrizione in falso, » propone si dica: « fino a prova contraria. »

Questo emendamento è presentato dagli onorevoli Fossa, Camerini e Cencelli.

FOSSA. La gravità della proposta che il Governo e la Commissione ci presentano con l'articolo 56, e l'importanza della variazione che io e gli onorevoli nostri colleghi, miei amici, Camerini e Cencelli, abbiamo creduto necessario di contrapporre col nostro emendamento, daranno probabilmente luogo ad una lunga discussione. Appunto per l'importanza dell'argomento e delle gravissime conseguenze della proposta di cui si tratta, noi non abbiamo potuto dispensarci dal sollevare questa discussione, sebbene ognuno di noi senta ormai il bisogno di abbandonare le driadi ed i fauni e di escire dalle ombrose selve in cui già da troppo tempo ci aggiriamo, e dove abbiamo quasi smarrita la via. Io non potrei meglio sdebitarmi con la Camera di questo nuovo ostacolo a raggiungere il termine del cammino che studiandomi di essere, più che breve, brevissimo.

Coll'articolo 48 del progetto del Governo e della Commissione sarebbe stabilito che: « i processi verbali redatti dagli ispettori e dalle guardie generali faranno fede in giudizio fino all'iscrizione in falso pei fatti che ne sono l'oggetto, quando siano relativi ai reati preveduti dalla presente legge ed estesi nella forma prescritta dall'articolo 55. »

In questa prima parte dell'articolo in discussione non è prescritto come condizione del maggior grado di credibilità che il verbale sia redatto in flagranza di delitto. Anzi la necessità di questa condizione è esclusa dal confronto della prima colla seconda parte dell'articolo medesimo. Quindi un ispettore, una guardia generale, stando nel suo gabinetto, dalla stanza del suo ufficio, senza essersi trovato presente al fatto, potrà redigere un verbale a cui sarà attribuita pienissima fede, un verbale che non potrà essere intaccato ed oppugnato senza l'iscrizione in falso. Un cittadino, quando meno se lo aspetterà, potrà trovarsi chiamato a rispondere di una contravvenzione le cui conseguenze, e per la pena e per i danni, potranno essere assai rilevanti, constatata da un verbale fatto da un agente che egli non avrà visto, da un agente che avrà raccolte le informazioni da altri individui, da un agente che non sarà uscito dal suo gabinetto in cui le informazioni gli furono somministrate; constatata da un

verbale fatto e sottoscritto da un solo individuo, e che ciò non pertanto avrà tanta fede da doversi riguardare come un pubblico atto, da essere al di sopra di ogni eccezione che non sia di forma, al di sopra di ogni discussione senza l'iscrizione in falso, senza le difficoltà, senza i fastidi, senza le spese, senza i pericoli della pena per l'iscrizione in falso.

Colla seconda parte dell'articolo si stabilisce che: « faranno fede in giudizio, fino all'iscrizione in falso sui fatti che ne sono l'oggetto, i processi verbali estesi in flagranza di delitto e colle forme volute dall'articolo 55 da due agenti di guardia inferiore a guardia generale, o da un solo agente col concorso di un testimoniaio che lo asseveri con giuramento. » Evidentemente adunque anche una semplice guardia forestale, che trovi un testimoniaio qualunque che sia pronto a giurare, può presentare all'autorità giudiziaria un verbale che abbia l'autenticità solenne di un atto pubblico, che tolga per se stesso il mezzo ad ogni prova contraria, senza l'iscrizione in falso, senza cioè tutte le molestie, tutte le spese, tutti i pericoli che ho accennati.

Noi proponiamo che, sia nella prima, che nella seconda parte dell'articolo, venga soppressa la necessità dell'obbligo dell'iscrizione in falso e che ai verbali di cui è caso nell'articolo in discussione sia attribuita fede soltanto fino a prova contraria.

Noi combattiamo la proposta dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio e della Commissione perchè la reputiamo esorbitante e pericolosa.

Nella nostra legislazione, la suprema guarentigia dell'obbligo dell'iscrizione in falso non è attribuita che agli atti pubblici compiuti da una classe di pubblici ufficiali, a cui per un alto interesse sociale, per un interesse di un ordine eminentemente superiore è affidato il sacro ed inviolabile deposito della pubblica fede, ad una classe di pochi ufficiali che la legge, per questa suprema necessità, eleva, a così dire, sopra tutti i sospetti, sopra tutte le passioni, sopra tutte le frodi. Senza questo sacro deposito, senza questa finzione l'edificio sociale mancherebbe di alcune delle sue più salde chiavi di volta. Ma questi ufficiali sono in numero assai ristretto. Voi, enumerandone le diverse classi in base dell'articolo 1345 del Codice civile, non andreste di molto in là dall'ordine dei notai, dei cancellieri ed altri funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, e per alcuni speciali atti e sempre soltanto per i fatti seguiti alla loro presenza. Accettando la prima parte della proposta dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio e dell'onorevole Commissione, voi accordereste ai verbali degli ispettori e delle guardie generali forestali una forza provente che non è dalle nostre leggi accordata a nessun altro pubblico ufficiale; che anzi è nelle nostre leggi affatto nuova, perchè non sarebbe richiesta la condizione della flagranza del delitto e nemmeno quella

della presenza del verbalizzante al fatto che forma l'oggetto del verbale, come si richiede dalle leggi perfino pei notai; accordereste ai verbali degli ispettori o delle guardie generali forestali una forza provante che dalle nostre leggi non è concessa ai verbali dei funzionari dell'ordine amministrativo o militare; non a un verbale di un prefetto, non a quello di un questore, non a quello di un sindaco o di un ufficiale dell'arma dei carabinieri o di un delegato di pubblica sicurezza.

Ammettendo la seconda parte di detto articolo, dareste ai verbali delle guardie forestali una forza provante che non è dalle nostre leggi accordata ai verbali degli agenti della pubblica sicurezza nè a quelli dei reali carabinieri, degli agenti di questo corpo della forza pubblica così bene disciplinato e benemerito.

Ma, oltracciò, hanno bene riflettuto l'onorevole signor ministro e l'onorevole Commissione a quanti pericoli si potrebbe andare incontro? Io non metto in dubbio l'onestà dei pubblici funzionari, degli agenti superiori od inferiori dell'amministrazione forestale; ma, o signori, l'uomo non cessa di essere uomo sotto qualunque assisa, e dappertutto fatalmente il male in qualche proporzione è sempre compagno del bene. Bisogna dar forza e prestigio agli agenti della forza pubblica, ma gli eccessi sono sempre fatali, e fatalissimo potrebbe essere quello di mettere la sorte dei cittadini in balia ai possibili arbitrii, alle possibili vessazioni, alle possibili persecuzioni ed alla venalità degli agenti di qualsiasi ordine. La legge del 1865 accorda in genere agli agenti governativi scopritori di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'erario nazionale il diritto al quarto del prodotto netto della medesima. Nel sistema dell'onorevole ministro e dell'onorevole Commissione in questo progetto di legge gli ufficiali ed agenti dell'amministrazione forestale denunziano il fatto, valutano il danno, fanno i verbali, promuovono l'azione penale avanti i tribunali, ossia fanno anche essi le parti del pubblico Ministero; i loro verbali fanno fede fino ad iscrizione in falso; preparano essi insomma tutto ciò su cui deve fondarsi la sentenza di condanna; e nel prodotto della pena applicata essi hanno diritto ad una partecipazione. L'onorevole mio amico Castagnola, di cui ho sempre apprezzato e l'onestà e l'ingegno, ha egli riflettuto a tutto ciò? Vi hanno riflettuto gli egregi e dotti nostri colleghi di cui si compone la Commissione? Per poco che essi vogliano pensarvi, troveranno che non fu troppo azzardato il mio giudizio, quando ho detto che la proposta da essi fatta con l'articolo che stiamo discutendo è esorbitante e pericolosa, e vorranno darmi venia se ora aggiungo che la medesima nemmeno sarebbe di un carattere tutt'affatto morale.

Io ben prevedo quali saranno le ragioni che il ministro e la Commissione addurranno per giustificare la proposta. Anche qui mi aspetto di sentir invocare gli esempi di legislazioni del passato o straniere; l'autorità

che questo progetto di legge ha già acquistata per l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, nel quale tanto senno e tanta sapienza di eminenti giureconsulti si raccolgono; mi aspetto di sentire dimostrare con molta eloquenza la necessità di dar tutta la forza provante ai verbali degli ufficiali ed agenti forestali, se si vuole la repressione dei reati contro le leggi sulle foreste.

Io qui dovrei entrare in un campo molto esteso; chiamare in rassegna dapprima le varie legislazioni d'Europa, e potrei farlo molto facilmente, e lo farei volentieri se le circostanze me lo permettessero. Invece sono obbligato a limitarmi ad osservare che le disposizioni legislative di una nazione sono sempre in relazione con le altre leggi della nazione medesima, con l'indole e con gli usi della popolazione, collo spirito dei tempi, e che, invocando gli esempi stranieri, è d'uopo addentrarsi in tutte le suddette circostanze. Mi restringerò a ricordare alla Camera che dai resoconti del Senato non risulta che nella discussione pubblica siffatta questione sia stata sollevata; mi associerò in questa parte all'onorevole Trombetta nelle cose che egli vi ha dette nel suo splendido discorso di ieri, e con lui vi ripeterò che, dopo tutto, non è coll'autorità che si decidono le grandi questioni.

Piuttosto risponderò brevemente all'obiezione della necessità di dare maggior grado di credibilità ai rapporti degli ufficiali ed agenti dell'amministrazione forestale per la maggiore difficoltà che essi incontrano a somministrare la prova delle contravvenzioni. Voi, o signori, questo maggior grado di credibilità lo darete quando stabilirete, come anche noi acconsentiamo, che i rapporti di detti ufficiali od agenti abbiano fede fino a prova contraria; quando statuirete che l'abbia il rapporto fatto anche da uno solo degli ufficiali medesimi, o da due guardie, o anche da una guardia sola e da un testimone. Che se poi è difficile agli ufficiali od agenti dell'amministrazione forestale di somministrare la prova, quanto non è forse egualmente difficile all'imputato di fornire la controprova? Gli uni e gli altri si trovano nelle stesse difficoltà; e a queste difficoltà volete voi aggiungere per l'imputato le molestie, le spese ed i pericoli della iscrizione in falso? La proposta dell'onorevole signor ministro e dell'onorevole Commissione, quando fosse tradotta in legge, sarebbe un proclama ai cittadini di non accostarsi alle proprietà boschive senza condurre seco buon numero di testimoni che in ogni istante potessero attestare della loro innocenza.

Io credo che la Camera, adottando la proposta che mi hanno fatto l'onore di sottoscrivere gli onorevoli Camerini e Cencelli, provvederà agli interessi della silvicoltura e a quelli della libertà dei cittadini, e renderà anche in ciò un omaggio a quei principii di giustizia che nelle leggi soprattutto mai non si possono impunemente, per qualsiasi ragione, offendere.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Non mi nascondo l'importanza dell'obbiezione fatta dall'onorevole mio amico Fossa.

È veramente cosa esorbitante il volere ammettere questa forza probante, la quale dura sintantochè non sia iscritto in falso un processo verbale, ma credo che l'interesse del pubblico richieda questa, a dire il vero, gravissima eccezione.

Sono confortato in questa mia idea specialmente da due circostanze. La prima si è che il Senato del regno, il quale diede l'incarico di esaminare l'ordinamento forestale ad una Giunta formata dei luminari della nostra magistratura, ha riconosciuto conveniente di ammettere questa eccezione.

La seconda si è che allorquando un egregio giurisperito di cui tutti conosciamo l'amore alla libertà, cioè l'egregio Urbano Rattazzi, sedeva al potere, presentò nel 1857 una proposta di legge forestale nella quale stabilì una massima identica.

Ho quindi detto: se un uomo tenero della libertà come Urbano Rattazzi ha creduto conveniente d'ammettere quest'eccezione, è cosa evidente che bisogna ammetterla nell'interesse pubblico.

Veramente l'onorevole Rattazzi non proponeva l'articolo come lo proponiamo noi, ma credo che la Commissione l'accetterebbe quale egli lo proponeva. L'articolo 187 del disegno di legge dell'onorevole Rattazzi diceva così: « Il verbale redatto da un agente giurato, ovvero debitamente asseverato, fa piena fede sino a prova contraria. Se gli agenti sono due, il verbale fa piena fede sino all'iscrizione in falso. »

Questo disegno dell'onorevole Rattazzi fu preso in considerazione da una Giunta in cui sedevano uomini veramente preclari ed amanti di libertà, e ne fu relatore l'attuale presidente del Consiglio di Stato il signor Desambrois. Sentite cosa diceva in proposito:

« Ridotta a questi confini l'efficacia della prova privilegiata, i vostri commissari non esitarono ad accettare la proposta che i processi verbali estesi da due agenti concordi e confermati col loro giuramento facciano fede sino ad accusa di falso.

« Una forza probante cotanto avanzata attribuita a processi verbali, i quali verrebbero così equiparati in qualche modo agli atti notarili, è cosa del tutto nuova nella legislazione dello Stato, ma persiste in Francia da tempo antico e vi fu confermata nel 1827; è pure antica in Belgio e colà anche fu confermata con pieno accordo del Governo e delle Camere nel 1854. La lunga durata di un tale sistema in quei paesi non rivelò inconvenienti seri, e la sua conservazione fu riguardata dagli uomini i più liberali come una necessità riconosciuta affinché i reati forestali non ottengano un'impunità scandalosa. »

Poi si citavano in nota le parole del signor De Martignac, quando egli presentava questa legge, e diceva: « Sans cette disposition il n'y a pas de répression pos-

sible. » E si riportavano le parole del signor d'Anéthan nel Senato del Belgio, il 25 maggio 1853, il quale diceva: « Nous ne devons pas être effrayés d'une disposition qui existe depuis longtemps sans inconvénient. »

A dire il vero, allorquando si vedono tanti egregi uomini amanti di libertà, allorquando si ha il soccorso anche dell'esempio di Parlamenti informati a principii liberali che pure hanno creduto necessario lo stabilire un'eccezione al certo di non poco momento, nè io potrei, nè parmi possa la Commissione recedere dalla fatta proposta senza assumere una grave nostra responsabilità; è una di quelle questioni in cui vale meglio essere battuti che recedere. Allorchè si crede che una cosa sia indispensabile al servizio pubblico, egli è meglio insistervi e sostenerla ad ogni costo. Io credo che realmente vi sia una ragione nell'accordare questo privilegio ai verbali degli agenti. Voi dovete riflettere, o signori, che tante volte vi sono intere popolazioni le quali si mettono in rivolta contro i pubblici agenti. L'agente forestale è solo contro una popolazione intera. Se voi dite che il processo verbale fa fede solamente sino a prova contraria, potete essere sicuri che testimoni i quali depongano il contrario non mancheranno; ed allora, come diceva il relatore del Senato nel 1857, si farà luogo a delle assolutorie scandalose; Come si diceva dal signor Martignac in Francia, e dal barone d'Anéthan nel Belgio, non è possibile la repressione dei reati forestali.

Io credo di avere svolto, per quanto brevemente, la materia tutta, e lascio alla Camera la responsabilità della sua decisione.

Lo ripeto ancora una volta: dopo che ho visto tanti egregi uomini, vecchi nel sentiero della libertà, i quali hanno creduto conveniente d'insistere in questa disposizione, non avrei davvero il coraggio di rinunziarvi.

ERCOLE. Dirò pochissime parole.

Primieramente dirò che ho sentito con dolore l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio farsi oggi sostenitore d'una tesi la quale è combattuta da tutti gli uomini liberali.

Noi abbiamo approvato un momento fa la disposizione per cui le infrazioni si accertano per mezzo di verbali degli agenti forestali e delle guardie dei privati legalmente nominate, o nel modo stabilito dal Codice di procedura penale, e poi per queste stesse infrazioni vogliamo allontanarci dalla regola generale?

Il Codice di procedura all'articolo 339 dice che i reati si proveranno con verbali o rapporti, sia con testimoni, sia con ogni altro mezzo non vietato dalla legge. L'articolo 340 poi stabilisce:

« I verbali e rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi a reati sino a prova contraria.

« Nondimeno i verbali firmati da un solo degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 58, allora soltanto faranno fede quando vi concorra qualche

legittimo indizio, altrimenti varranno come semplice denuncia. »

Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono i giudici istruttori, i pretori, i questori, i delegati di pubblica sicurezza, i sindaci, gli ufficiali e bass'ufficiali dei carabinieri reali, le guardie campestri e gli agenti di pubblica sicurezza. Ma come? Un sindaco, un delegato di pubblica sicurezza, un pretore sono creduti soltanto sino a prova contraria; e per gli agenti forestali non si ammette questa prova contraria; ma si vuole stabilire che i processi verbali dai medesimi redatti facciano fede in giudizio fino alla iscrizione in falso pei fatti che ne sono l'oggetto?

Io dico francamente che non so comprendere come si possa sostenere questa tesi. E ripeto di aver sentito con dolore l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio farsi oggi sostenitore di una tesi che, mi permetta la frase, è veramente retrograda.

Spero che la Commissione non ammetterà questa disposizione, ma se la ammettesse, io le direi; come mai, quando avete voluto sostenere, come avete fatto finora, le disposizioni che ci avete proposte, ricorrevate alle leggi del Piemonte e della Sardegna, ed ora che precisamente siamo su questo argomento, voi non le invocate? Ma la legge del Piemonte del 1° dicembre 1833, che cosa dice agli articoli 184 e 185?

« I processi verbali formati dagli ispettori fanno piena fede in giudizio pei fatti materiali relativi alle contravvenzioni, se nella loro compilazione furono osservate le norme imposte dagli articoli 173 e 174, e non siavi motivo legale di ricsuzione contro coloro che sottoscrissero il verbale. È per altro riservata all'inquisito la prova contraria. I processi verbali compilati dai capi guardia e guardie, secondo le formalità richieste fanno pure piena fede in giudizio, riservata peraltro la prova contraria come sopra »

L'articolo 75 del regolamento del 14 settembre 1844 stabilisce: « I verbali del conservatore fanno piena fede in giudizio sino a prova contraria per tutti i fatti relativi alle contravvenzioni, quando non abbiasi motivo legale di ricsuzione. Quelli degli altri agenti dell'amministrazione faranno pure piena fede sino a prova contraria, ma solamente per le contravvenzioni, cui non sia applicabile una multa maggiore di lire 100 »

Confesso che ho visto anche con vero dolore ripetute le disposizioni della legge dell'ex-regno di Napoli, e di questo naturalmente non so rendermi ragione. La Commissione forse dirà, che l'esperienza ha provato la necessità di essere severi contro i contravventori alle leggi forestali, e che trattandosi di una legge avente un carattere speciale, era indispensabile di dar forza e prestigio all'amministrazione forestale; ma la Commissione non ha considerato, che queste disposizioni del 21 agosto 1826, emanate dal Re assoluto Francesco I, non erano più adatte a popoli liberi?

Io ripeto, dal momento in cui noi abbiamo stabilito

che le infrazioni si accertano per mezzo di verbali degli agenti forestali, o nel modo stabilito dal Codice di procedura penale, noi non dobbiamo allontanarci da queste disposizioni, noi non dobbiamo dar maggior fede ad un agente forestale di quella che diamo ad un ufficiale di polizia giudiziaria; usiamo la stessa misura con tutti. I processi stesi da tutti questi agenti ed ufficiali in conformità delle leggi, fanno fede in giudizio sino a prova contraria. Nulla di più, nulla di meno.

Secondo il mio concetto, la parola di un sindaco, quale ufficiale di polizia giudiziaria, se non ha maggior valore, deve almeno meritare la stessa fede di quella di un agente forestale, sia pure un ispettore od una guardia generale, tanto più che in questa legge stessa noi siamo invitati a stabilire che tutti indistintamente gli agenti forestali sono agenti di polizia giudiziaria, a termini del Codice di procedura penale.

Per questi principali motivi, io non posso assolutamente approvare questo articolo, e spero che la Camera lo respingerà.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bonfadini.

BONFADINI. (*Della Commissione*) Io non so se nell'opinione dell'onorevole Ercole potrò passare per una persona liberale come l'onorevole ministro di agricoltura e commercio; ma, a rischio anche di perdere questa sua favorevole opinione, debbo confessare che io divido perfettamente le idee dell'onorevole ministro. Intorno a codesta questione, dalla Commissione considerata gravissima, si è nel suo seno manifestato uno scerzio: l'onorevole Pissavini si è manifestato contrario alla redazione dell'articolo quale fu proposto dalla Commissione e dal Ministero. Il resto della Commissione mostrossi unanime a persistere in questo articolo. Come diceva l'onorevole ministro, la Commissione questa volta è messa tra l'uscio e il muro, e soccomberà volentieri davanti al voto della Camera, piuttosto che assumere la responsabilità di cambiare una disposizione che, appunto per essere così grave, ha dovuto essere mantenuta per altrettanto gravi ragioni.

L'onorevole Fossa diceva essere immorale e pericoloso l'attribuire siffatta dose di attendibilità ai processi verbali, mentrechè nella nostra legislazione vi sono dei casi in cui gli agenti inferiori percepiscono una quota corrispondente delle multe che per loro mezzo sono inflitte. Risponderò all'onorevole Fossa che avrebbe perfettamente ragione se in questa legge si fosse applicata una cosa simile; ma siccome a nessuno degli agenti forestali è attribuita una parte delle multe, non ha più nulla che fare l'incentivo che egli supponeva, ed i processi acquistano così un grado molto maggiore di credibilità.

Del resto, la questione è così chiara, e le ragioni che l'onorevole ministro ha addotte sono così evidenti, che mi parrebbe far perdere un tempo prezioso alla

Camera l'aggiungerne delle nuove. Questa è una questione in cui ciascuno deve essersi fatto un concetto, come la Commissione ha dovuto ripetere anche poco fa in occasione dell'articolo che fu rigettato; è una questione in cui da una parte si schierano quelli che hanno riguardo al solo sommo diritto, dall'altra quelli che hanno pure riguardo allo scopo economico che questa legge si propone, per cui ciascuno, a seconda di una delle due opinioni alle quali accennava, approverà o respingerà quest'articolo.

L'onorevole Ercole diceva che le leggi del Piemonte non hanno sancito questa disposizione; ma egli converrà meco che il risultato ottenutosi con quella legislazione non fu troppo vantaggioso, ed è appunto perchè con quella legislazione i boschi si sono venuti denudando, che si è dovuto constatare dolorosamente come quella sanzione fosse inefficace ad ottenere lo scopo.

Del resto, la Commissione non ha che a rimettersene alla Camera; se sarà battuta, io avrò per conto mio la soddisfazione nuova di essere battuto insieme all'onorevole Rattazzi.

CAMERINI. In primo luogo osserverei che se dovessi parlare, non contro un principio propriamente detto, ma contro l'autorità del Senato, contro l'autorità di altre legislazioni, precisamente in un tempo in cui sentiamo il bisogno di fare una legge che provveda alle ulteriori necessità dell'ordinamento forestale, io per me crederei che non si esprimesse immenso rispetto per l'alto consesso che prima votò questa legge quando essa passasse con poca discussione.

Il mio rispetto lo esprimo così: sono uomini superiori quelli che componevano la Giunta del Senato, e tra i quali vi sono parecchi che mi onorano della loro particolare benevolenza, sono uomini superiori e capaci, i quali quando si avvertano degli inconvenienti della legge e di qualche disordine, saranno ben lieti di ritornare ad esaminarla senza prevenzione onde fare una legge buona.

In secondo luogo, l'esempio delle altre legislazioni mi imporrebbe poco, e mi imporrebbe anche meno quando ricordi che la Francia nel 1859 ritornò sui suoi passi, ed ivi non c'è più verbale che faccia fede fino ad iscrizione in falso, ma sino a prova contraria.

Ma io sono lieto di vedere che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, il quale si mostra così rigoroso quando le sue convinzioni sono profonde, teme in certa guisa di poter essere battuto, ed avendo l'onorevole Commissione, per bocca dell'ultimo oratore che la rappresentava, detto *soccomberemo volentieri*, è già qualche cosa quando si prevede una non impossibile soccombenza; per lo meno la questione è meritevole d'esame. Permettetemi quindi di considerare brevemente quest'emendamento nel quale ho comune la firma cogli onorevoli miei amici Fossa e Cencelli, cosicchè il mio precedente emendamento, che solo era parziale, non ha più ragione di esistere. Esaminiamolo

con brevissime osservazioni nel suo merito, e nella utilità pratica.

Io non posso presentare autorità propria e personale, come avrebbe potuto, e nella sua modestia non fece, l'onorevole Trombetta; ma posso anch'io presentare un'esperienza che disgraziatamente passa il quarto di secolo e non di poco; or bene, o signori, nelle leggi napolitane che noi dobbiamo modificare, non esaltare, non avevamo che due esempi di questi verbali che facevano fede fino all'iscrizione in falso, in due leggi della stessa epoca disgraziata, la legge cioè del 1826 per le foreste, e l'ordinanza del 1827 per la reale gendarmeria di non fausta ricordanza, compilate sotto gli auspizi dell'ispettore generale Del Carretto.

In quell'epoca, o signori, quando si trattava di constatare fatti avvenuti, anche in una pubblica udienza, non si dava privilegio ai magistrati, ma solo si diceva ai gendarmi: voi fate prova sino ad iscrizione in falso; si diceva ai guardaboschi: voi fate prova anche in due colla presenza di due agenti inferiori, due semplici guardie, sino all'iscrizione in falso. Queste leggi, o signori, compilate e pubblicate sotto il regno infausto di Francesco I, dovrebbero piuttosto metterci in diffidenza, anzichè consultarsi a proposito della legge che oggi si discute in quest'Aula, sotto altri principii e sotto ben diversa costituzione di regno.

Io dico che la lunga esperienza insegna che questi verbali non sono che un mezzo di speculazione, diciamo netto; quando un agente forestale si trova in mezzo ad un bosco, non ha altri testimoni che la sua coscienza e vede che il suo verbale farà piena fede sino all'iscrizione in falso, prima della presentazione ha ben il tempo di prendere una retribuzione, cosicchè io non ho mai veduto portare all'iscrizione in falso simili verbali se non se in piccolissimo numero, rarissime volte, quando si trattava di danni e di multe di migliaia di lire, a danno di ricchi, cosicchè colui che era verbalizzato aveva i mezzi di procedere per iscrizione in falso. Sembra una cosa da nulla la procedura dell'iscrizione in falso, ma solo che si voglia gettare l'occhio sul titolo II del libro 3° del Codice di procedura penale, si vedrà se è il caso che un miserabile contravventore, un povero contadino possa proseguire tutta quella procedura, per giungere al punto di combattere con un'amministrazione potente, e che per lo meno non deve desiderare che spesso gli agenti suoi siano condannati come falsari.

E poi, o signori, non è una forte tentazione questa che voi date agli agenti dell'amministrazione forestale? Un ufficiale superiore dal proprio gabinetto potrà fare un verbale, diceva il mio amico Fossa, un agente inferiore lo fa in mezzo al bosco e lo fa firmare dal proprio collega come una prova inattaccabile! Invece non è già una grave concessione, contraria al diritto comune, il dire che faccia fede sino alla prova contraria?

Nella nostra organizzazione giudiziaria noi non abbiamo altri esempi di più enorme privilegio. In fin dei conti qualunque siano le prove che si presentino, si contrappongono ad altre prove ed al verbale, e il magistrato decide. Supponiamo che non vi sia altro che il verbale dell'agente forestale, e non si faccia una prova contraria, il magistrato può e deve convincersi sopra questo verbale dell'agente forestale. Ma possa discuterle queste prove.

Non è già qualche cosa, non è già una derogazione ben grave al diritto comune?

Io per me non saprei mai indurmi a dare il voto a questa legge e con tali condizioni, poichè peggiorerebbe la condizione delle provincie che avevano una legge forestale, non migliorerebbe quella delle provincie che fino a questo punto non l'hanno. Io sono di quelli che desiderano vivamente che si unifichi questa parte della legislazione, ma io non credo che possa farsi se non a due condizioni: l'una che la pena sia proporzionata, ed in questa parte io credo che la Commissione ha già fatto un passo d'accordo coll'onorevole ministro di agricoltura e commercio; l'altra che non dovete dare agli agenti forestali un'ingerenza soverchia, un'ingerenza che diventi personale, che li screditerebbe anzichè aumentarne l'autorità.

Volete che questa legge sia fatta in modo che si possa sempre applicare? Procurate, come ci auguriamo, di avere sempre una magistratura morale, e mai l'amministrazione della giustizia sarà meglio retta che quando sia libera l'azione del magistrato.

Basterà ben dire che un verbale fa fede sino a prova contraria.

Non mancherà questa prova, se non quando si possa dare una solida prova contraria: e non crediate, voi, signori, che basterà trovare dieci testimoni, come dice l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, per dare questa prova contraria. Non resta forse libero il criterio del magistrato di apprezzarla in qualunque modo, e di dire: credo piuttosto al verbale, che ha tutti gli elementi di veridicità per le condizioni in cui fu redatto, per la moralità dell'agente, per la notorietà del fatto, anzichè a dieci testimoni interessati, che venissero a deporre in favore dell'imputato?

È questione di criterio. Lasciate libera l'azione della giustizia, e voi avrete più efficacia nella legge; altrimenti questa legge produrrà l'effetto di quella del 1826 per le provincie napoletane, che, mai eseguita a dovere, spesso eseguita a sproposito, ha prodotto la demoralizzazione dell'amministrazione, la distruzione dei boschi, la rovina delle nostre campagne. (Bene! *al centro*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sineo.

Voci. Ai voti!

SINEO. Gli onorevoli deputati, che hanno combattuta la proposta ministeriale, hanno considerata la questione sotto il rapporto dell'interesse nazionale

messo in confronto coll'interesse degli accusati; hanno trovato che la difesa non era bastantemente assicurata, quando era necessario ricorrere all'iscrizione in falso per combattere il risultato di un verbale.

Io non aggiungerò niente a ciò che gli onorevoli deputati Fossa, Camerini ed Ercole hanno detto su questo proposito; ma prego la Commissione di considerare la questione sotto un altro aspetto.

Per me questa prerogativa data agli agenti forestali, di far fede sino alle iscrizioni in falso, è fatale per questi signori. Pensate alle conseguenze che ne risultano. Se il verbale di un agente forestale farà fede sino all'iscrizione in falso, gli agenti saranno troppo facilmente esposti a tutte le conseguenze di un giudizio criminale. Molte volte accadrà che, per non andare incontro a questo pericolo, gli agenti prescindano dal costatare le contravvenzioni.

Egli è nell'interesse dell'amministrazione e dei suoi agenti che vi prego, signori, di sopprimere questa perniciosa prerogativa.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

MANFRIN. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

L'onorevole Bonfadini ha detto che chi vuole il *summum jus* voti l'emendamento, e chi non vuole il *summum jus* voti colla Commissione. Io mi sono fatto ad esaminare se veramente questa sua proposizione sia giusta, e, tutto ben considerato, non saprei quanto lo possa essere, perchè...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Manfrin, io non posso lasciarla continuare. La Camera ha chiesto la chiusura, che fu appoggiata. Veggo che ella non si limita ad una semplice dichiarazione, poichè entra nel merito.

MANFRIN. Una proposta simile a quella contenuta nel presente articolo era stata fatta quando si discutevano le leggi di finanza sul contrabbando, ed il Parlamento non osò accettarla.

Perciò io domando che anche in questa occasione la Camera si lasci guidare dai medesimi criteri. Ho finito.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

FOSSA. Domando la parola per dare lettura dell'articolo della legge che accorda anche agli agenti forestali la partecipazione alle multe. (*Segni di impazienza*)

PRESIDENTE. Ma allora è inutile che si sia domandata la chiusura della discussione. Ora è dover mio di metterla ai voti, e non posso darle la parola.

Come la Camera ha inteso, all'articolo 48, di cui ho dato lettura, è detto così:

« I processi verbali redatti dagli ispettori, » ecc. (*Vedi sopra*)

In una parola, secondo quest'articolo, il verbale di un ispettore fa fede fino ad iscrizione in falso; il verbale di due agenti o di uno con testimonio che giuri fa fede sino ad iscrizione in falso quando vi sia la flagranza.

Gli onorevoli Fossa, Camerini e Cencelli propongono che, invece delle parole « sino alla iscrizione in falso, » si abbia a dire « fino a prova in contrario. »

L'onorevole Valerio poi, in via subordinata, fa ancora un'altra proposta in caso che questa non venga accolta.

Domando se la proposta Fossa, Camerini e Cencelli sia appoggiata.

(È appoggiata e quindi approvata.)

Ora mi pare che si debba dare a questo articolo un'altra forma di redazione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Precisamente; ed io chiederei che questo ed i seguenti articoli siano rinviati alla Commissione, poichè, avendo la Camera votata una massima, ed essendo invece il progetto del Governo e della Commissione informato ad una diversa, è chiaro che convenga ritoccare alcuni articoli, ciò che male si potrebbe fare adesso. Mi pare quindi che si potrebbe passare al capitolo successivo, rimandando questi articoli a domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si rimanderà questo e i successivi articoli del capitolo alla Commissione, onde abbia a coordinarli col principio testè approvato dalla Camera.

(La Camera approva.)

« Capitolo II. *Delle oblazioni.* — Art. 67. (*Del Ministero*) (*La vera numerazione sarà fatta in appresso*) L'azione penale per le infrazioni che importano soltanto pena pecuniaria potrà, durante il corso del giudizio e prima di una sentenza o decisione passata in cosa giudicata, essere estinta mediante il pagamento di una somma non inferiore al minimo della pena, offerta ed accettata nella forma determinata dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 68. Non saranno però ammessi a far oblazione:

« 1° Coloro che nei due anni antecedenti soffrirono condanna e fecero oblazione per altra infrazione alla presente legge;

« 2° I deliberatari dei tagli di boschi comunali o demaniali per qualunque contravvenzione commessa, ancorchè per mezzo di loro agenti od operai nei boschi suddetti. »

(È approvato.)

« Art. 69. L'oblazione sarà fatta in carta bollata e rimessa alla cancelleria dell'autorità giudiziaria avanti la quale sarà vertente la procedura.

« Il cancelliere la trasmetterà all'ufficio forestale della provincia, e ne spedirà copia all'oblato, ove la chieda.

« Quando non siano ancora seguiti atti di proce-

dura, l'oblazione potrà essere rimessa direttamente all'ufficio forestale.

« L'oblazione fatta nella debita forma sospenderà la procedura, meno per quegli atti che non ammettono dilazione.

« L'oblazione rigettata potrà essere ripetuta per somma maggiore, ma quest'atto non importa sospensione. »

(È approvato.)

« Art. 70. Il prefetto della provincia, inteso il parere dell'ufficio forestale e del procuratore del Re se trattasi di causa in corso presso le preture o presso il tribunale, ovvero del procuratore generale se trattasi di causa pendente presso la Corte, statuirà definitivamente sull'offerta oblazione. »

(È approvato.)

« Art. 71. Nell'oblazione non s'intendono comprese; »

« 1° Le spese di processo fatte prima dell'accettazione della medesima;

« 2° L'indennità dovuta alle parti lese. »

(È approvato.)

« Art. 72. Le spese di processo dovranno essere pagate colla somma portata dall'oblazione, e saranno a tal fine tassate dal pretore o dal presidente del tribunale o della Corte, secondo la giurisdizione a cui apparterrà la causa. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Qui proporrei che si dicesse: « Le spese di processo saranno pagate contemporaneamente alla somma portata dall'oblazione, ecc. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

PISSAVINI. Sì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo così redatto. (È approvato.)

« Art. 73. L'oblazione non sarà accettata se non quando l'oblato avrà giustificato di avere soddisfatto i danneggiati. »

(È approvato.)

BONFADINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

BONFADINI. La Commissione ha una buona notizia da dare alla Camera; essa ha compassione del supplizio a cui da otto giorni è sottoposta, e, visto che sta in sua facoltà di poterlo abbreviare, ne coglie molto volentieri l'occasione.

Noi dovremmo ora entrare a discutere il titolo VII della legge, relativo all'amministrazione forestale. La Commissione aveva compreso questo titolo fra quelli da discutersi, perchè sperava che questa legge, la quale rispondeva a un bisogno, per verità grandemente sentito dalle popolazioni, potesse discutersi in un'epoca in cui il favore della Camera si mantenesse costante e il tempo non la stringesse.

Ma ora la Commissione non può disconoscere che, entrando a discutere tutte le questioni anche molto svariate che si contengono in questo titolo, potrebbe

compromettere la votazione del resto della legge, la quale per verità può stare anche senza di esso. Mi spiego.

La legge attuale può essere considerata come una specie di Codice forestale, e il titolo VII come l'organico giudiziario che deve metterlo in esecuzione. Ripeto: se il tempo e le disposizioni della Camera vi si fossero prestate, la Commissione avrebbe visto volentieri che, tanto il Codice quanto l'organico, si fossero nel medesimo tempo discussi e votati; ma all'ora in cui ci troviamo e vista la gravità della questione e il numero degli emendamenti che si sono presentati intorno a questo titolo, la Commissione non insiste perchè sia votato, e propone che invece del titolo VII s'aggiunga al capitolo successivo, *Disposizioni generali e transitorie*, un articolo così concepito:

« Con apposito progetto di legge sarà provveduto a stabilire l'ordinamento dell'amministrazione forestale e le discipline che vi si riferiscono. » (*Bene!*)

La Commissione, facendo questa proposta, avverte pure che non nuoce punto al buon andamento dell'amministrazione forestale, perchè restano in vigore le norme relative al personale. D'altronde essa ha dovuto convincersi che prima di stabilire un ruolo organico di personale, è mestieri vedere quale sia l'entità dei terreni che saranno sottoposti a vincolo. E siccome quest'operazione non si può fare in breve tempo, è cosa evidente che, anche protraendo d'alquanto la discussione del titolo VII, cioè dell'organico del personale, non si farà danno alcuno, perchè si potrà sapere quanto e quale personale occorre, quando si avrà un concetto della vastità dei terreni sottoposti a vincolo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Sono ben lontano dal contrastare la proposta fatta dalla Commissione, ma debbo pregare la Camera e la Commissione stessa di voler votare almeno alcune parti del titolo VII le quali sarebbero, l'articolo 81, l'articolo 86, e l'articolo 87 del progetto ministeriale.

Ne dirò brevemente i motivi.

Abbiamo provveduto al vincolo forestale, abbiamo stabilito che il medesimo si debba imporre sopra alcune proprietà, ma è d'uopo ancora provvedere all'esecuzione di questo vincolo. Se ci limitassimo ad imporre il vincolo forestale senza stabilire il modo come garantirlo e farlo rispettare, ognuno vede che la nostra legge sarebbe monca ed incompleta.

Così credo si debba votare l'articolo 86, secondo il quale il prefetto, intesa la deputazione provinciale e l'ispettore forestale, può formare un solo corpo delle guardie destinate alla custodia di terre sottoposte a vincolo e di quelle incaricate della custodia dei boschi dei comuni e degli altri corpi morali. Il concentrare le guardie in un solo manipolo, in una sola brigata, può contribuire potentemente ad assicurare lo scopo di questa legge; di più potrebbe essere anche il germe di quella organizzazione della forza campestre, per opporsi ai

reati ed ai furti campestri, della quale tante volte si è discusso in questa Camera. Nella quale si è pure riconosciuto che il male sta in ciò, che gli agenti sono troppo dispersi, troppo isolati, sono senza direzione, per cui non si può nelle campagne tante volte organizzare una attiva sorveglianza, e concentrare le forze sopra un determinato punto; egli è evidente che se queste guardie forestali potessero essere concentrate in determinate brigate, sarebbe più facile disporne e mandarle ove occorra, e potrebbero anche rendere servizi alla stessa sicurezza pubblica.

Così poi crederei anche conveniente che si votasse l'articolo 87, il quale dice che tutti indistintamente gli agenti forestali, di cui è parola nel presente titolo, sono agenti di polizia giudiziaria a termini del Codice di procedura penale. Ciò sarebbe a considerarsi come un complemento della parte penale che abbiamo votato.

Questi tre articoli si potrebbero stralciare dal titolo 7, ed includere sotto il titolo *Disposizioni generali e transitorie* e non credo che dovrebbero dar luogo a discussione, o almeno a non grave discussione. D'altronde, votandoli, si renderebbe completa la parte del progetto che sarebbe approvata dalla Camera.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce alla proposta del ministro, perchè, oltre l'articolo proposto dalla Commissione, si discutano gli articoli 81, 86 e 87 del progetto del Ministero? (*Vari deputati chiedono di parlare*)

L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. (*Della Commissione*) Membro della Commissione, io non dissento che la parte di questa legge, la quale riguarda l'amministrazione, sia differita; incaricando il ministro di presentare a tale riguardo una legge speciale.

Per verità, la parte amministrativa è strettamente legata colle altre, e senza di quella la nostra legge è tutt'altro che perfetta. Mi sembrerebbe perciò che l'ordine, e, per così dire, l'euritmia della legge si oppongano alla domandata separazione.

Tuttavia, considerazioni di maggiore importanza, desunte dalla natura intrinseca della legge, m'inducono a non oppormi alla separazione.

Secondo il progetto di legge che discutiamo, l'amministrazione sarebbe affidata al Governo, dal quale dipenderebbero tutti gl'ispettori, tutti gli altri agenti forestali. Di questo esercito, da lui dipendente, egli può valersi per esercitare influsso sulle elezioni; e potendolo, lo farà, essendo nella natura delle cose che ognuno, quando lo può, faccia ciò che gli torna utile.

Si parla continuamente di discentramento amministrativo, si parla della necessità di dare importanza alle provincie ed ai comuni, si parla di *self government*; ma, quando si presentano i casi di applicare queste belle teorie, non si passa mai dalla scienza all'arte, dalla teoria alla pratica.

Eppure, per governar bene le foreste, bisogna avere

cognizioni ed interessi locali. Come può il ministro nel suo gabinetto conoscere ciò che torni utile alle foreste della Sicilia, ovvero a quelle, che, poste sulla sommità delle A'pi, confinano colla Francia? Si pensi, per quante persone debbono passare le notizie prima che da tutti i punti dello Stato pervengano al centro, per quante debbano passare gli ordini che dalla capitale debbono giungere alle più remote foreste.

Se l'Italia fosse una sola valle, si potrebbe ammettere che l'amministrazione delle foreste fosse affidata al Governo. Ma l'Italia è composta di una infinità di valli. La qual cosa dimostra che la retta amministrazione delle foreste è d'interesse speciale, locale, più che generale.

In Italia sono piccole e grandi valli. Ebbene, alle foreste poste nelle prime, provvedano le singole provincie; e provvedano pure alle seconde, salvo a stabilire consorzi, quando una valle si estende a due o più provincie.

Al punto in cui è giunta la discussione, se io mi facessi a propugnare queste mie idee col fine di introdurre radicali cambiamenti nella parte amministrativa, forse la Camera non mi ascolterebbe volentieri, essendo essa molto stanca per l'aridità della seguita discussione.

Sono dunque lieto che per ora la questione rimanga intatta.

Frattanto approfitto di questa dilazione per pregare il ministro, che è incaricato di presentare un nuovo progetto di legge sull'amministrazione forestale, a meditare sulle cose per me dette, a riflettere sulla necessità di discentrare le varie parti dell'amministrazione dello Stato, che ne sono suscettive.

E per corroborare queste mie idee, per indurre la Camera ed il Ministero ad accettarle, dirò che sono pure quelle del Consiglio provinciale di Cuneo, il quale a cagione della vasta estensione delle foreste che trovansi sul suo territorio, ebbe più volte ad occuparsene e segnatamente nel 1867. I suoi lavori ebbero l'approvazione e le lodi del Ministero di agricoltura. Ma sarebbe da desiderare che da quei lavori provenissero frutti meno sterili.

Raccomando dunque al ministro di agricoltura di meditare seriamente sulla mia proposta, e di non dimostrarsi troppo tenace delle attribuzioni di cui ora gode, ma che potrebbero essere meglio da altri disimpegnate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valerio.

VALERIO. Cedo la parola all'onorevole Bonfadini.

BONFADINI. La Commissione non si nasconde la gravità delle ragioni che può avere l'onorevole ministro nel chiedere che si discutano e si votino gli articoli 81, 86 e 87.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 81.

BONFADINI. Osservo però che intorno a questi arti-

coli si potrebbe stabilire una discussione grave, la quale potrebbe farci perdere il frutto che vogliamo ottenere colla proposta sospensiva.

Io prego il ministro, alla mia volta, a non insistere nella sua richiesta. Egli ha un modo ben facile di provvedere alle necessità della pubblica amministrazione, sollecitando la presentazione del progetto di legge ed istando perchè la Camera, nella presente Sessione, in epoca più tranquilla e più opportuna, la voti. Ma veramente, se volessimo entrare oggi in questa discussione, la Commissione teme che ci porterebbe troppo in là, e per questo prega il ministro a ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valerio.

VALERIO. Io non ho altro a dire dopo quello che ha osservato la Commissione, con la quale mi trovo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. C'è una parte relativamente alla quale mi sorgono decisamente dei dubbi molto forti. Attualmente sono in vigore diverse leggi forestali; queste leggi forestali dispongono presso a poco tutte che la spesa non del corpo tecnico ma delle guardie è a carico della provincia. Noi adesso veniamo a far cessare tutte queste leggi, perchè dal momento che votiamo una legge organica vengono a cessare le leggi speciali; quindi cesserà l'obbligo nei comuni di mantenere queste guardie, le quali attualmente sono a carico loro. Se la legge nuova non dice che questo personale è a carico delle provincie, allora io credo che avremo fatto l'opera maggiore di distruzione che potessimo immaginare; perchè chi pagherà questo personale? Allora bisognerebbe almeno dire che nulla rimane innovato quanto al pagamento del personale, e che rimangono in vigore le disposizioni attuali. Ciò è indispensabile, avvegnachè il Codice civile disponga che dal momento che una legge provvede in modo generale sopra una materia, rimangono abrogate tutte quelle precedenti.

Quando voi fate una legge organica forestale, quelle precedenti rimangono abrogate; onde, se non diciamo nulla intorno al pagamento di queste guardie, io temo che verremo proprio al caos. Mi pare che almeno converrebbe che la Commissione, che deve riferire domani sopra altri articoli, esami e mi dica il suo parere in ordine a siffatta questione.

VALERIO. Io voleva fare appunto la proposta con la quale conchiuse l'onorevole ministro, cioè, che questa questione fosse rinviata alla Commissione, perchè domani riferisca in proposito.

PRESIDENTE. Dunque la Camera ha sentito che la Commissione, d'accordo col Ministero, propongono per ora la soppressione del titolo intitolato *Amministrazione forestale*, e che vi si sostituisca l'articolo di cui fu data lettura.

L'onorevole ministro ha sostenuto che bisogna che la Camera voti alcuni articoli che formano parte del titolo soppresso, e la Commissione, avendo fatta qualche osservazione, propone che la questione rimanga sospesa e che le sia rinviata per riferirne domani.

Se non ci sono osservazioni, resta dunque così inteso e si passerà all'ultimo titolo, sospendendosi il VII.

TASCA. Io sono ben contento che si sia venuto a questa misura, perchè l'importanza di questo titolo mi pare tanto grave, che non si poteva fare diversamente; però io mi permetterò di fare all'onorevole ministro alcune considerazioni, alcune raccomandazioni che mi sembrano di molta gravità e meritevoli della sua attenzione.

Parlando particolarmente del regolamento che verrà fatto per applicare questa legge, io raccomanderei all'onorevole signor ministro che questo venisse studiato e concretato da persone veramente competenti e pratiche della materia e possibilmente non estranee alla rappresentanza nazionale, onde possa meglio corrispondere allo scopo ed allo spirito della legge, poichè io credo che una delle ragioni precipue per cui spesso le leggi non corrispondono in pratica alla aspettativa, consiste appunto nel seguire una via diversa da quella che io raccomando.

Io raccomanderei pure all'onorevole ministro due punti interessantissimi che entrano in questa legge, voglio dire gli stipendi e le indennità.

Mi sembra che alcuni degli impiegati dell'attuale amministrazione forestale non siano troppo bene pagati.

PRESIDENTE. Onorevole Tasca, questo capitolo è stato sospeso e, direi, soppresso; è quindi inutile che ella trattenga la Camera sopra un argomento che non è più il caso di discutere.

TASCA. Se non si crede di lasciarmi continuare, io mi rimetto all'onorevole signor ministro, e spero che egli vorrà avere la compiacenza di sentire tutti quelli che hanno proposto emendamenti od aggiunte, onde possano svilupparle.

E mi taccio.

PRESIDENTE. Passeremo all'ultimo titolo della legge: « *Disposizioni generali e transitorie.* — Art. 88 del Ministero. Le spese per la compilazione degli stati di vincolo, ordinate nel titolo I della presente legge, saranno fatte dallo Stato, che le dividerà poi fra tutte le provincie del regno in ragione del rispettivo contributo fondiario. »

L'onorevole Borruso ha facoltà di parlare.

BORRUSO. Ho presentato un emendamento a questo articolo perchè mi sembra che, se la Camera votasse l'articolo siccome è scritto, consacrerebbe una grave ingiustizia, dappoichè potrebbe succedere il caso che una provincia fosse obbligata a pagare una parte delle spese che si farebbero per gli stati di vincolo senza avere boschi nel suo territorio, oppure, avendone una

quantità inferiore alle altre, dovesse pagare quanto le altre o più di esse. Io credo che in quest'articolo ci sia anche una grave contraddizione, dappoichè, o questa legge è d'interesse generale, ed allora tutte le spese per eseguirla, e fra quelle gli stati di vincolo sono ugualmente di ordine generale, e allora le deve pagare lo Stato, senza bisogno di rivolgersi alle provincie, senza farne, come dice l'articolo, una distribuzione alle provincie a misura del loro contributo fondiario; oppure questa legge è d'interesse speciale, ed allora, se l'interesse è speciale per ogni provincia, è giusto che ogni provincia paghi a seconda dell'importanza dei suoi boschi, a seconda dell'ammontare delle spese che si sono fatte nel suo territorio. Io non vedo come in questo caso debbano essere tutte equiparate, messe tutte alla stessa stregua e la spesa distribuita egualmente fra tutte, a seconda del loro contributo fondiario. Meno male se si fosse detto « a seconda del loro contributo fondiario sulle proprietà boschive, » perchè allora ogni provincia pagherebbe secondo i boschi che avrebbe nel suo territorio; ma è giusto che una provincia debba pagare secondo il suo contributo fondiario quando il suo territorio è poco o niente boschivo?

Io quindi presento il mio emendamento sotto due aspetti: sotto l'aspetto di farsi le spese interamente dallo Stato senza ripeterle dalle provincie, oppure di farsi dallo Stato e ripartirsi tra le provincie nella misura di quello che si spenderà nel territorio di ciascuna provincia.

Io ho proposto il mio emendamento sotto questo doppio aspetto, ma però mi attengo al primo, perchè, essendo questa legge d'interesse generale, è lo Stato che deve fare queste spese. Però, se la Camera volesse ritenere che la legge sia d'interesse speciale, allora giustizia vuole che ogni provincia che deve rimborsare le spese rimborsi quelle che realmente si sono fatte nel suo territorio.

Quindi io prego la Camera d'accettare l'emendamento come è stato proposto per primo, cioè sopprimendo la seconda parte dell'articolo, dove si dice « che le dividerà poi fra tutte le provincie del regno in ragione del corrispettivo contributo fondiario. »

Nel caso poi che non volesse ammettere questo emendamento, allora raccomando alla Camera il secondo, il quale dividerebbe le spese tra le provincie a seconda di quelle che si saranno fatte in ciascuna di esse.

DE BLASIS. (*Della Commissione*) L'onorevole Borruso propone innanzitutto che l'articolo 88 del progetto del Ministero si arresti alle parole: « le spese saranno fatte dallo Stato. » Ma queste, domando io, da chi si dovranno pagare? Da tutti i contribuenti, epperò da tutte le provincie.

Dunque io non so capire come egli creda in questo modo di fare una diversità tra provincia e provincia.

Che se egli volesse fare questa differenza, come pretende col suo secondo emendamento, io mi vi opporrei egualmente, perchè l'amministrazione forestale è di un interesse generale. Noi abbiamo già nella discussione generale ed in quella degli articoli più volte accennato che quello che si fa in una provincia spesso è nell'interesse di un'altra, vale a dire di quella la quale ha i terreni sottoposti ad una provincia alpina.

Le spese che si fanno, per esempio, in una provincia superiore alpina vanno a vantaggio della provincia inferiore, la quale non ha boschi, ma ha terreni che sarebbero rovinati dalla cattiva manutenzione dei boschi esistenti nella provincia alpina.

Dunque è giustissimo che questa provincia contribuisca alle spese che si fanno per vincolare quei boschi, la cui distruzione si risolverebbe in suo svantaggio.

Io credo pertanto che non vi ha niente di più giusto della disposizione contenuta nell'articolo 88. Innanzitutto si comincia col non far distinzione fra provincia e provincia; è un interesse generale, debbono pagar tutte, anche quelle che non hanno boschi; in secondo luogo, una volta che si è detto che la spesa deve essere a carico dello Stato, come volete che lo Stato la paghi questa spesa? Certamente colle contribuzioni che mette su tutte le provincie. Ora, se vi è un ramo di queste contribuzioni sul quale più specialmente debba essere ripartita questa somma, certamente è l'imposta fondiaria, perchè tutto quello che si fa è per salvare i frutti fondiari.

Per queste ragioni io credo che non abbiano motivo di essere accolti nè l'uno nè l'altro degli emendamenti proposti dall'onorevole Borruso, e che la Camera farà bene ad approvare l'articolo tal quale è proposto dalla Commissione.

BORRUSO. A me pare che l'onorevole relatore della Commissione ha ammesso il principio che la legge è d'interesse generale; però non vuole venire alla conseguenza che le spese si debbano fare dallo Stato. Se una legge è d'interesse di tutto lo Stato, è naturale che la spesa la faccia lo Stato, che rappresenta tutto il paese.

Ma, si dice, lo Stato da chi le trae le somme? Le trae dai contribuenti. Ma crede l'onorevole De Blasiis che i contribuenti paghino alla provincia ugualmente come pagano allo Stato? Le entrate delle provincie gravitano esclusivamente sulle imposte dirette...

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. I centesimi addizionali...

BORRUSO... sulle imposte dirette, cioè terreni e fabbricati. Dunque o si vuole questa spesa farla gravitare esclusivamente sopra i terreni, ed allora è ingiusto che graviti sopra i fabbricati; o non si vuole restringere ai terreni, ma si vuole estendere sopra altre imposte, ed allora è ingiusto che graviti solo sopra i terreni e fabbricati, ma dovrebbe gravitare su tutte le rendite, e quindi entrare nel bilancio passivo dello Stato.

Dunque nell'uno e nell'altro caso mi pare che ciò non sia mai confacente ai principii di giustizia distributiva; per cui insisto su questo emendamento.

Nel caso poi che questo mio principio non prevalesse, e prevalesse invece l'idea che le spese, poichè la legge è d'interesse generale, debbano pagarsi dalle provincie, allora io chiedo alla Camera che voti in modo che ciascuna provincia venga a pagare in proporzione delle spese che si saranno fatte per essa. E per mostrare la opportunità di questo provvedimento ricorderò alla Camera quello che essa stessa ha già votato a proposito del disgravio di fondiaria da farsi ai terreni che siano da sottoporre a vincolo.

Per questo caso la Camera ha deliberato che la reimposizione d'imposta fondiaria dovrà farsi provincia per provincia. Se dunque per questo caso la Camera ha già creduto di adottare questo principio, non ci deve essere difficoltà che essa l'adotti ancora per la ripartizione delle spese di cui si tratta in quest'articolo.

La ragione poi che portava l'onorevole De Blasiis, che cioè alle volte una provincia che si trova sottoposta ad un'altra in ordine di livello, può godere del beneficio del vincolo dei terreni che si trovano nella provincia sovrastante, non prova niente. Dappoichè questo può essere un caso speciale, ma non porta la conseguenza che in generale una provincia che si trova all'estremo nord debba pagare le spese che si fanno per questi vincoli nelle provincie poste all'estremo sud. Se avvenga alcuno di questi casi, in cui qualche provincia si trovi nella condizione da lui accennata, allora è giusto che tale provincia paghi in proporzione; ma, quanto alle altre provincie le quali si trovano in regioni disgiunte e che non hanno alcun rapporto topografico, a me pare che non debbano in verun modo essere assoggettate alle stesse condizioni di spesa. Insisto quindi nel mio emendamento, e spero che la Camera vorrà far ragione a questo principio di giustizia, che credo di aver dimostrato.

PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertir bene che nell'articolo 88 è detto: « Le spese per la compilazione degli stati di vincolo, ordinate nel titolo I della presente legge, saranno fatte dallo Stato che le dividerà poi fra tutte le provincie del regno in ragione del rispettivo contributo fondiario. »

L'onorevole Borruso chiede che si dica: « Le spese ecc., saranno fatte dallo Stato, » e che si sopprimano le rimanenti parole dell'articolo.

Quando poi la Camera non accogliesse questo suo emendamento soppressivo, egli in via subordinata propone un altro metodo di ripartizione, vorrebbe cioè si dicesse:

« Le spese per la compilazione degli stati di vincolo, ordinati nel titolo primo della presente legge, saranno fatte dallo Stato il quale si farà rimborsare dalle provincie di ciò che si sarà speso nel territorio in ciascuna provincia. »

DE BLASIS. La proposta Borruso consiste nel sopprimere la seconda parte dell'articolo. Se si mette a partito solamente la prima parte, io pel primo la veto, ma non accetto il suo emendamento.

PRESIDENTE. Permetta: ho già detto che l'onorevole Borruso domanda che siano soppresse le ultime parole dell'articolo 88 del Ministero e della Commissione. Qualora poi la Camera non ammettesse questa proposta, egli chiede in via subordinata che sia adottata un'altra formola di ripartizione.

Io debbo innanzitutto perre in votazione la soppressione delle ultime parole dell'articolo.

VIARANA. Domanderei uno schiarimento alla Commissione.

L'articolo dice: « del rispettivo contributo fondiario. »

Io credo che con queste parole sia compresa tanto l'imposta sui terreni che quella sui fabbricati; vorrei sapere dunque se è intenzione della Commissione e del Ministero che questo riparto debba farsi sul complesso dell'imposta tanto sui terreni che sui caseggiati, oppure solo sui terreni.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Egli è evidente che, quando si dice contributo fondiario, si comprendono eziandio le case.

Signori, da un buon regime delle acque anche le case risentono un vantaggio. Basta domandarlo ai proprietari di questa città di Roma, basta domandarlo ai cittadini di Pisa e di Firenze per vedere quali sono stati i danni sofferti dalle loro case appunto perchè il regime delle acque non è stato prima abbastanza regolato.

Se dunque con questi stati di vincolo noi possiamo contribuire a salvare una città dalle inondazioni, egli è pur giusto che anche i proprietari dei caseggiati urbani e rurali abbiano a contribuire nelle spese.

Perciò io vorrei che si dicesse *fondiario* e non *prediale*, in modo che in queste spese concorrano eziandio le case.

E, giacchè ho la parola, dirò che, per quanto si possa dire essere la stessa cosa che paghi lo Stato, e che poi se ne rifaccia sulle provincie, io credo che convenga adottare questa dicitura, per la ragione che le Commissioni, le quali procedono all'operazione per imporre il vincolo, sono provinciali, ed il sapere quindi che queste spese saranno rimborsate dalle provincie, farà sì che andranno più a rilente nel fare le spese; se si sa che le spese stanno a carico dello Stato, non si guarderà tanto pel sottile, si abbonderà nelle indagini, e forse se ne faranno soverchie.

Per questi motivi dunque io pregherei l'onorevole Borruso a non voler insistere almeno nella prima parte del suo emendamento.

PRESIDENTE. Come ho già detto, innanzitutto debbo mettere ai voti la prima proposta dell'onorevole Borruso, quella cioè con cui chiede che siano soppresse

queste parole: « che le dividerà poi fra tutte le provincie del regno in ragione del rispettivo contributo fondiario. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata e quindi respinta.)

Ora viene la proposta subordinata...

BORRUSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su di che?

BORRUSO. Per rispondere...

PRESIDENTE. Non gliela posso accordare. È già cominciata la votazione.

BORRUSO. È un altro emendamento.

PRESIDENTE. Permetta, ella ha sviluppati tutti e due gli emendamenti.

BORRUSO. Ma è un'altra cosa.

PRESIDENTE. (Con forza) Le ripeto che non le posso dare la parola, perchè è cominciata la votazione.

L'onorevole Borruso chiede che sia adottata una formola di ripartizione diversa da quella proposta dal Ministero e dalla Commissione.

La sua proposta è così concepita:

« Le spese per la compilazione degli stati di vincolo, ordinati nel titolo primo della presente legge, saranno fatte dallo Stato, il quale si farà rimborsare dalla provincia nella misura di ciò che si sarà speso nel territorio di ciascuna provincia. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo doppia prova e controprova, è ammessa.)

La proposta dell'onorevole Borruso essendo approvata, dovrà sostituirsi all'articolo 88.

L'onorevole Alli-Maccarani ha presentato, com'egli dice, un'ultima proposta.

La medesima è un articolo aggiuntivo così concepito:

« I permessi prescritti dagli articoli 11 e 38 della presente legge e l'intervento dell'amministrazione forestale nella compilazione dei piani di economia non dovranno giammai obbligare il privato proprietario a supportare veruna spesa. »

L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. La presente legge, o signori, obbligherà i proprietari a ricorrere spesso all'amministrazione onde ottenere licenze per operazioni spesso attinenti all'ordinaria gestione dei loro affari, come, per esempio, per praticare carbonaie senza rispettare le distanze prescritte. Ciò riflettuto, io propongo che per ottenere tali licenze il richiedente non debba sopportare nessuna spesa. Diversamente si comincerà ad assoggettare la richiesta ad una lira, poi a due, e poi chi sa che non si giunga a tanto da togliere ogni tornaconto di procurarsela. Il danno forse non è probabile che si avveri in proporzioni troppo dolorose nei possidenti di latifondi, ma è facilissimo nei piccoli proprietari di boschi, ai quali anche un onere di poche

lire può riescire eccessivo. Se si toglie ai proprietari di selve la libera disponibilità della cosa loro, si eviti almeno di esporli a sacrifici pecuniari, che possono rendere, almeno per alcuni, illusoria quella poca parte di padronanza che loro rilascia la presente legge. E si abbia in vista che la mia proposta tende anche a scongiurare che i piccoli possidenti si trovino astretti, per le soverchie gravanze, a raccomandarsi ai vicini signori, perchè assorbiscano i piccoli predii resi ormai improntuati in mano di chi non abbia larghezza di censo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se ho bene inteso le parole dell'onorevole Alli-Maccarani, egli vorrebbe che i permessi che si chiedono dai proprietari per poter tagliare, fare carbonaie o altre operazioni nei boschi vincolati, non abbiano a costare nulla a chi li chiede; ma egli è facile rilevare che, onde esaminare se questi permessi debbano o no essere concessi, è necessario un accesso sul luogo, bisognerà tante volte procedere ad una visita. Chi è che paga le spese di trasferta? Egli è pur giusto che queste spese di trasferta sieno pagate da quelli a cui beneficio va il permesso; altrimenti che cosa ne avverrebbe se queste spese dovessero essere a carico dell'amministrazione forestale? Se ad essa si negasse questo tenuissimo compenso, non avendo modo di poter sopperire in proprio alle spese, potrebbe essere indotta a negare forse il permesso. Perciò non credo saggia la proposta avanzata dall'onorevole Alli-Maccarani e parmi invece che sia il caso di respingerla.

ALLI-MACCARANI. Faccio una semplice osservazione.

Le ragioni che porta l'onorevole ministro dovrebbero valere per tutte le amministrazioni le quali hanno bisogno di procedere ad esami e verifiche, e, secondo i principii dell'onorevole ministro, occorrerebbe di continuo gravare la borsa dei cittadini. Intendo che la mia proposta un aggravio lo porterà alla finanza; ma, quando s'impiana un'amministrazione la quale si dice che procurerà tanti vantaggi e farà arricchire lo Stato ed i particolari, sarà necessario anche sopportare un poco di spesa. Io rispondo poi con una osservazione sola: un povero proprietario che avrà da praticare nel suo boschicello una carbonaia, se dovrà sopportare la spesa di un ingegnere che vada a fare l'accesso, che spenda in vetture e in istrada ferrata, ecc., tale onere equivarrà per lui alla confisca del suo piccolo predio; i ricchi che avranno dei boschi, i quali con un taglio gli renderanno sei o sette mila lire, questi godranno, ma il povero proprietario che vive della legna, bisognerà che vada dagli agenti forestali a raccomandarsi, e dir loro: per carità, prendetevi anche questo boschicciuolo, poichè esso non mi frutta più niente. In tal modo si viene a creare un nuovo feudalismo, ed i ricchi allora assorbiranno tutte le proprietà. La Camera deciderà su questo.

Io vorrei che si trovasse un temperamento medio per vedere di conciliare la cosa, onde sia tutelata spe-

cialmente la piccola proprietà; ma che il piccolo proprietario non possa più trarre alcun profitto dal suo patrimonio, questo non lo posso ammettere.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Chiede l'onorevole Alli-Maccarani se ci sia una via di mezzo. Io credo che ve ne possono essere moltissime. Per esempio, gl'ispettori e le guardie forestali sono obbligati a fare ogni anno il giro del loro distretto, della loro provincia, e, se saranno richiesti di fare queste visite in quell'occasione, essi non hanno diritto a compenso. Ma ciò è piuttosto materia di regolamento. Quando l'ispettore deve recarsi appositamente sul sito, la cosa cambia. Per esempio, nel caso in cui l'ispettore forestale di Toscana, il quale risiede a Paternò, debba recarsi a 50 chilometri di distanza per vedere se sia il caso di accordare un taglio, e si debba trattenere sette od otto giorni fuori del proprio distretto, non dovrà egli avere una qualche indennità? Diamogli pure un'indennità minima, ma qualche compenso ci vuole.

Io posso prendere formale impegno di fare in modo, o per mezzo di circolare o di regolamento, che, quando si eseguiranno questi giri d'ispezione, si possano anche fare queste visite, e così far risparmiare la spesa. Ma non posso accettare in modo assoluto il principio proposto dall'onorevole Alli-Maccarani.

ALLI-MACCARANI. L'onorevole ministro mi facilita molto la via. Egli mi fa osservare che le guardie forestali devono fare continui questi giri di perlustrazione, e che in quell'occasione possono ricevere le domande di licenza senza spesa dei proprietari e darvi sfogo.

Dunque la mia proposta non pregiudica l'erario. Era appunto mio intendimento che le guardie forestali facessero queste visite quando saranno in giro, e così risparmiare la spesa ai piccoli proprietari. Se aggravate di oneri e spese i proprietari, si creerà un vero feudalismo: l'alto dominio sui boschi allo Stato, il godimento limitato ai facoltosi, pochi avanzi agli altri e in modo che quanto prima saranno costretti a spogliarsene.

PRESIDENTE. Onorevole Alli-Maccarani, ritira o mantiene la sua proposta?

ALLI-MACCARANI. La mantengo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, E COMMERCIO. Questa è materia di regolamento.

PRESIDENTE. Rileggo alla Camera l'articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Alli-Maccarani:

« I permessi prescritti dagli articoli 11 e 38 della presente legge e l'intervento dell'amministrazione forestale nella compilazione dei piani d'economia non dovranno giammai obbligare il privato proprietario a sopportare veruna spesa. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è ammessa.)

« Art. 89. Infino a tanto che non siano compilati gli stati delle terre da vincolarsi, saranno proibiti i diboscamenti ed i dissodamenti da parte di qualunque proprietario senza speciale autorizzazione, e ciò sotto le pene stabilite dall'articolo 40. »

Onorevole Camerini, ella aveva proposto un emendamento a questo articolo.

CAMERINI. L'emendamento sarebbe, credo, accettato dalla Commissione, quando si aggiunga alle parole « di diritti di uso » quelle « delle terre salde dissodate, sopra cui si vantino diritti. »

Se la Commissione ha una redazione per la quale restino sospesi i diritti d'uso anche per le terre salde, io potrei anche ritirare il mio emendamento.

Vorrei sapere se la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Ma io non posso obbligare la Commissione a parlare, se nol vuole.

Svolga il suo emendamento.

CAMERINI. Il mio emendamento si può dire che è stato svolto tre volte, perchè nasceva in fatto dall'esistenza di una quantità di terre salde dissodate in moltissime provincie che abbracciano interi comuni e tutti i cittadini che vi sono interessati in quei molti comuni. L'esistenza delle terre salde dissodate deve richiamare l'attenzione della Camera per un provvedimento. Queste terre debbono rinsaldarsi, non c'è dubbio; ma io ho detto più volte che questo non può farsi con un articolo di legge, ma bisogna prendere quei tali provvedimenti maturati, per l'esecuzione dei quali non fu bastante nemmeno il dispotismo dei Borboni, che si provò tra il 1856 e il 1857 a farlo e dovette dare indietro. Però io diceva che i cittadini, contro dei quali si affermino legalmente i diritti della società, comprenderanno il loro dovere, ed allora tutti piegheranno la testa all'obbligo.

Questo non sarà avvenuto certamente fino al 1° gennaio 1873. Quindi è necessario che tali diritti che hanno forma di allodialità, quali di proprietà che paga solo un corrispettivo ai comuni, siano riservati fino alla compilazione degli elenchi, dei piani di economia, dei decreti, come si è detto, dei diritti d'uso e di servitù, e così si parli anche di terre salde dissodate.

Allorchè presentai l'altro emendamento all'articolo 25, concordato colla Commissione, io desiderava sapere se la Commissione aveva le stesse vedute per quello all'articolo 83, e mi si rispose che allora si sarebbe veduto quello che sarebbe stato da fare; ed ora mi si rifiuta anche di dare un parere qualunque; di modo che, se io avessi saputo che la Commissione fosse venuta a qualche concessione, avrei risparmiato alla Camera il fastidio di queste mie parole; se poi avessi saputo che la Commissione persistesse ad essere contraria, avrei forse avuto il bisogno di aggiungere altre ragioni a quelle che ho già svolte; ma, poichè l'ora tarda non me lo consiglia, prendo la via media, mi tengo pago a queste poche osservazioni, e persisto

nel sostenere la convenienza di questo mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento?

DE BLASII. La Commissione domanda che l'emendamento le sia inviato per riferirne.

PRESIDENTE. Adunque, anche l'articolo 89 rimarrà sospeso.

« Art. 90. Le dimande per dissodamenti debbono dirigersi alla prefettura, che incaricherà una Commissione composta di un ufficiale forestale e di un consigliere comunale, con l'intervento della parte interessata, di procedere alla verifica della località.

« Non sorgendo contestazioni, il prefetto, inteso il parere della deputazione provinciale e dell'ispettore forestale, provvede sulla dimanda.

« In caso contrario spedirà le carte al Ministero che deciderà, previo avviso del Consiglio forestale.

« Le spese della verifica sono a carico del proprietario. »

(È approvato.)

La Commissione aveva proposto un emendamento all'articolo 89.

PISSAVINI. Sta infatti che la Giunta aveva proposto un emendamento, ma dichiara di ritirarlo.

PRESIDENTE. « Art. 91. Fino a tanto che non siano compilati i piani di economia, di cui agli articoli 16, 22 e 23 della presente legge, i comuni e gli altri corpi morali cui spetta, non potranno procedere a tagli nè a qualunque altra operazione forestale nei loro boschi, senza una speciale autorizzazione, e ciò sotto le pene degli articoli... della presente. »

(È approvato.)

« Art. 92. Previa verifica dell'agente forestale, il prefetto, intesa la deputazione provinciale e l'ispettore forestale, provvede sulle dimande riferibili all'articolo precedente.

« Ove vi siano però contestazioni, spedisce le carte al Ministero, che decide, previo avviso del Consiglio forestale.

« Le spese di verifica saranno a carico degli interessati. »

(È approvato.)

« Art. 93. Appena definitivamente approvati per una provincia gli stati di vincolo, il prefetto, con apposito decreto, ne darà avviso a tutti gli amministrati e da quel giorno cessa l'obbligo, di cui nell'articolo 89 della presente, per i particolari proprietari che non hanno terre soggette a vincolo. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora viene una proposta dell'onorevole Tocci, un articolo aggiuntivo che è il seguente:

« Colla presente legge non si deroga in nulla alle leggi speciali sui demani e a quelle relative all'eversione della feudalità, verifica dei diritti civili, e divi-

sione di demani ex-feudali ed ecclesiastici nelle provincie napoletane e siciliane. »

L'onorevole Tocci ha facoltà di parlare.

TOCCI. Mi permetta la Camera che, anche in questa ora inoltrata, io dica brevemente le ragioni di codesta mia proposta.

Se la Camera non l'ammette, ne avverrà un dualismo e contrasto di giurisdizione dal quale non so come se ne uscirà. Diffatti noi abbiamo ancora in vigore le leggi che regolano, in tutte le provincie napoletane e siciliane, la liquidazione degli *usi civici* delle popolazioni sui demani, operazione che si sta attuando dall'epoca del Governo di Murat, da 60 anni a questa parte e dura tuttavia.

Questa liquidazione si compie per un procedimento speciale di cui sono tracciate le norme nelle leggi così dette dell'eversione delle feudalità; vi è per queste cause un tribunale speciale che il Parlamento stesso ha già riconosciuto nella legge sul contenzioso del 1865 che giudica in conformità della legge abolitiva della feudalità del 2 agosto 1806, 3 dicembre 1808: istruzioni approvate con decreto 10 marzo 1810; leggi confermate con decreto della luogotenenza del 3 luglio 1861.

Ora mettete l'ipotesi, o signori, di un feudo il quale perchè di natura feudale, sia soggetto a questi usi e che nello stesso tempo sia parte boscoso e parte libero; in tal caso il prefetto, sopra la parte boscosa dovrebbe giudicare osservando il procedimento indicato da questa legge, e sopra l'altra parte del fondo, solo perchè non boscosa, dovrebbe procedere con altra giurisdizione e con norme tutte diverse da quelle tracciate nelle leggi sopra citate. E così voi avreste due giudicati, voi avreste due giurisdizioni sopra l'identico obbietto.

Ora come si risolverà la contraddizione? Noi abbiamo da 60 anni questo procedimento che funziona e ha dato buoni risultati; in conseguenza vi dico, bisogna rispettarlo per tutti i demani boscosi o liberi, ed è il mezzo di risolvere la questione. Se poi non si vogliono rispettare questi statuti che rimontano ad un'epoca gloriosa, e compirone nelle provincie napoletane le redenzioni delle feudalità e ricordano i nomi di un Wispeare ed altri molti illustri giureconsulti che ricorda con orgoglio il foro napoletano e che nella materia hanno lasciati tanti oracoli di sapienza, di cui la scienza fa tuttogiorno tesoro nei volumi da loro lasciati; allora siamo logici almeno, applichiamo in tutte le quistioni nei demani, boscosi e non boscosi, il procedimento speciale adottato in questa legge. Ma è un assurdo pretendere che accanto alle disposizioni del procedimento sancite con questa legge, sussistano ancora contemporaneamente quelle altre disposizioni speciali di procedura sancite colle leggi eversive della feudalità, pubblicate dal Governo di Murat fino all'ultima epoca della luogotenenza del 1861.

Io non credo che si potrebbe andare all'idea di cassare, non una legge, ma un'intera legislazione; sarebbe un torto pel Parlamento osare di abolire quelle leggi salutari per le nostre provincie. Ma non adottandosi la mia proposta è pur giuocoforza, per evitare la contraddizione, cancellare queste leggi, perchè soprattutto e anzitutto la logica.

Se il Parlamento, se la Commissione dovesse venire all'idea di respingere la mia proposta, deplorerei solamente che vi fosse un napoletano in mezzo alla Commissione, il quale deve ricordare la gloriosa storia di fatti e di uomini che in questa legislazione nostra è conservata.

Mi riservo di svolgere meglio l'argomento dopo che avrò avuto la risposta della Commissione.

PISSAVINI. Se io non temessi di un nuovo, benchè sempre dolce rimprovero dell'onorevole presidente, direi che questi emendamenti così improvvisati i quali toccano da vicino quattro distinte leggi, sono sempre pericolosi e nocivi al buon andamento della legge che stiamo discutendo. E di ciò, spero, ne sarà persuaso anche l'onorevole Tocci il quale non vorrà quanto meno diniegare alla Commissione il tempo utile per esaminarlo ed emettere il suo avviso.

E quando per avventura volesse l'onorevole Tocci che la Camera deliberasse senz'altro sul suo emendamento, mi permetto pronunziare sul medesimo pochissime parole. Sa che cosa vogliamo noi abrogare coll'attuale legge forestale? Vogliamo abrogare nè più nè meno che le otto leggi ora vigenti sui boschi e sulle foreste; vogliamo unificare anche in questa materia la legislazione del regno; solo mossi da questo desiderio e da questo sentimento, colla massima severità d'animo e senza spirito preconetto ci siamo posti nell'arduo cammino colla speranza di raggiungere la meta.

Ciò premesso e per nulla alieni di studiare se possa essere soddisfatto il desiderio dell'onorevole Tocci, chiediamo che il suo emendamento sia rinviato alla Giunta, la quale ne riferirà alla Camera nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Onorevole Pissavini, sta bene che ella proponga che sia inviato alla Commissione quest'emendamento che è di qualche importanza; io per questo non ho a farie alcun rimprovero; ma la prego di non far rimprovero a me, perchè la proposta del deputato Tocci non mi è pervenuta che adesso.

PISSAVINI. Io non ho mai avuto in animo di rivolgere all'onorevole presidente un rimprovero. Egli mi conosce molto da vicino e sa ch'io non sarei capace di fare un rimprovero a qualunque dei miei colleghi e segnatamente a chi, con tanto senno presiede alle nostre adunanze.

Ho voluto solo constatare che sono quasi sempre pericolosi gli emendamenti improvvisati, ed in questa mia opinione spero avere assenziente l'onorevole presidente.

TOCCI. Ed io a tutta giustificazione mia osservo a mia volta che non poteva indovinare che si passava sopra un intero capitolo della legge, sì che si fosse dovuto arrivare oggi alla discussione di questo di che si tratta.

PRESIDENTE. Dunque siamo pervenuti al fine della legge, meno per la parte che fu rinviata alla Commissione, e sulla quale si è riservata di riferire. Io spero che domani in poco tempo potremo esaurire questa discussione...

PISSAVINI. Domanderei la parola.

Io rinnovo la preghiera fatta ieri dall'onorevole De Blasiis, la quale ha portato dei buoni effetti, ed è che gli autori degli emendamenti vogliano domani alle 10 intervenire alla seduta che terrà la Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Io spero adunque che domani finirà la discussione della legge sull'ordinamento forestale. Dopo di questa affinché i nostri lavori procedano regolarmente, io propongo che si mettano all'ordine del giorno i seguenti progetti di legge:

1° Compimento della strada nazionale Genova-Bobbio-Piacenza e traforo del Colle di Tenda;

2° Aumento temporaneo del numero dei consiglieri d'Appello della Corte di Genova;

3° Modificazioni alla legge 7 luglio 1866 pel riassoldamento con premio;

4° Provvedimenti militari (armi e mobilitazione).

Dopo questi progetti di legge ne rimarrebbe uno solo a discutere, e sarebbe quello che ha tratto alla parificazione delle Università. La relazione fu presentata da più giorni, ma fu poi ritirata perchè la Commissione desiderava di farvi qualche aggiunta; però spero che domani potrà essere stampata e distribuita.

Quando la Camera votasse i progetti che ho testè indicati e si facesse lo svolgimento di alcune proposte che sono all'ordine del giorno, avrebbe esaurito tutte le materie che si trovano in pronto, e potrebbe poi attendere che sia preparata la relazione sui provvedimenti finanziari.

Debbo avvertire che tra i disegni di legge da discutere ve ne sono alcuni che hanno una certa importanza, ed è quello, per esempio, sulle armi, e sarebbe dolorosissimo che questo progetto, per non essere la Camera in numero, non potesse venir votato, mentre il ministro della guerra ha dichiarato che è assai urgente.

Dunque prego vivamente gli onorevoli deputati a non volersi allontanare ancora da Roma; se avranno la pazienza di rimanere qui ancora per pochissimo tempo, avranno la soddisfazione di avere esaurito l'ordine del giorno; e quando faccio appello al patriottismo de' miei colleghi, sono certo che essi aderiranno alla mia preghiera.

L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Non ho sentito che il signor presidente annoverasse, tra le materie delle quali la Camera deve occuparsi, parecchie proposte d'iniziativa parlamentare che erano all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vi sono mantenute.

SINEO. Io faccio presente alla Camera che tra cotesti progetti ve ne sono di quelli che hanno una somma importanza.

PRESIDENTE. Sono mantenuti all'ordine del giorno; ma io credo di proporre alla Camera che quei progetti su cui si è già fatta o sarà presentata la relazione, pigliano il passo sugli sviluppi; e spero che, se i signori deputati vorranno ancora pazientare qualche giorno e fermarsi in Roma, potranno votarsi le leggi e farsi gli svolgimenti.

PISSAVINI. Io vorrei fare una proposta che spero verrà accolta con favore dalla Camera.

Al Comitato i progetti di massima urgenza furono già tutti discussi; non rimangono che i progetti di importanza secondaria, i quali non avrebbero al certo l'onore della discussione in pubblica adunanza in questo scorcio di Sessione, anche quando il Comitato li prendesse ad esaminare.

Per questo riflesso propongo che domani si sospenda la seduta del Comitato e si incominci la Camera al mezzogiorno preciso.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini propone che domani la seduta cominci a mezzogiorno. (*Voci. Sì! sì!*)

Io raccomanderei ai miei colleghi di essere qui presenti al tocco preciso; e se lo fossero, sarei contento. (*ilarità*)

Dunque domani la seduta avrà principio al tocco preciso.

La seduta è levata alle ore 5 e mezzo.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'ordinamento forestale.

Discussione dei progetti di legge:

2° Compimento della strada nazionale Genova-Bobbio-Piacenza e traforo del Colle di Tenda;

3° Aumento temporaneo del numero de' consiglieri d'Appello di Genova;

4° Modificazione della legge 7 luglio 1866, pel riassoldamento con premio;

5° Provvedimenti militari (armi e mobilitazione).

Svolgimento delle seguenti proposte :

- 6° Del deputato De Luca Francesco. - Modificazioni al sistema dei tributi diritti erariali;
- 7° Del deputato Pepe. - Proroga del termine stabilito per le volture catastali;
- 8° Del deputato Pellatis. - Abrogazione dell'arti-

colo 285 del decreto 6 dicembre 1865, relativo all'ordinamento giudiziario;

9° Del deputato Ghinosi. - Abolizione del palaticeo nella provincia di Mantova;

10. Del deputato Alvisi. - Esenzione da tasse pe' costruttori di nuove case di abitazione in Roma;

11. Del deputato A. Billia. - Disposizioni relative a' contratti per mutui ipotecari;

12. Del deputato S. Morelli. - Nomina di una Commissione per la riforma dello Statuto.